SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 25 luglio 2019

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 luglio 2019, n. **69**.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obbligo di riferire la notizia del reato

1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri da 1) a 6)» sono inserite le seguenti: «, del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale,».

Art. 2.

Assunzione di informazioni

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

Art. 3.

Atti diretti e atti delegati

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-*ter*. Nei casi di cui al comma 2-*bis*, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357».

Art. 4.

*Introduzione dell'articolo 387-*bis *del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*

1. Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 387-*bis* (*Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*). — Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-*bis* del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 5.

Formazione degli operatori di polizia

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

Art. 6.

Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576,
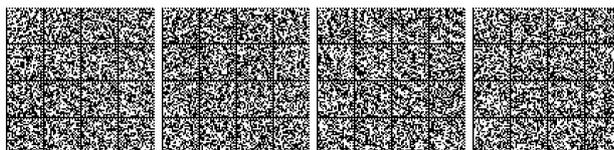
primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.

Art. 7.

*Introduzione dell'articolo 558-*bis *del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio*

1. Dopo l'articolo 558 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 558-bis (*Costrizione o induzione al matrimonio*). — Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».

Art. 8.

Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie

1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

*Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-*bis *del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*

1. All'articolo 61, numero 11-*quinquies*, del codice penale, le parole: «, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all'articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la libertà personale,».

2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».

3. All'articolo 612-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sei anni e sei mesi».

4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-*ter*), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-*bis*».
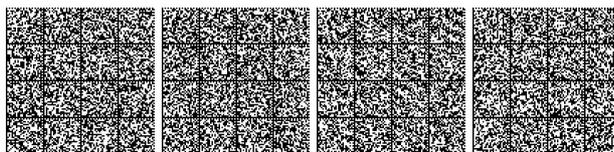
5. All'articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: «di cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *c)*, e 4, comma 1, lettera i-*ter*), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».

Art. 10.

*Introduzione dell'articolo 612-*ter *del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*

1. Dopo l'articolo 612-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-ter (*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 577 del codice penale

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,»;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».

Art. 12.

*Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-*bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354*

1. Dopo l'articolo 583-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 583-*quinquies* (*Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*). — Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno».

2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: «572,» è inserita la seguente: «583-*quinquies*,».

3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 è abrogato.

4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «583-*bis*» è inserita la seguente: «, 583-*quinquies*».

5. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quater*, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli » è inserita la seguente: «583-*quinquies*,»;

b) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» è inserita la seguente: «583-*quinquies*,».

Art. 13.

*Modifiche agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*septies *e 609-*octies *del codice penale*

1. All'articolo 609-*bis*, primo comma, del codice penale le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

2. All'articolo 609-*ter* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-*bis* è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»;
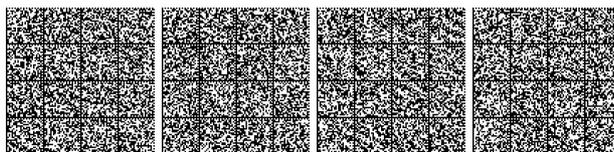
2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;

3) il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pena stabilita dall'articolo 609-*bis* è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

3. All'articolo 609-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;

b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

4. All'articolo 609-*septies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-*bis* e 609-*ter*»;

b) al secondo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici»;

c) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

5. All'articolo 609-*octies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

Art. 14.

*Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-*bis *e 190-*bis *del codice di procedura penale*

1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 64-*bis* (*Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile*). — 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».

2. All'articolo 90-*bis*, comma 1, lettera *p)*, del codice di procedura penale, le parole: «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».

3. All'articolo 190-*bis*, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».

Art. 15.

*Modifiche agli articoli 90-*ter*, 282-*ter*, 282-*quater*, 299 e 659 del codice di procedura penale*

1. All'articolo 90-*ter* del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».

2. Al comma 1 dell'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*».

3. Al comma 1 dell'articolo 282-*quater* del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».

4. Al comma 2-*bis* dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-*bis*. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

Art. 16.

Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale

1. All'articolo 275, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, dopo la parola: «612-*bis*» è inserita la seguente: «, 612-*ter*».

Art. 17.

*Modifiche all'articolo 13-*bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori*

1. All'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 583-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».

Art. 18.

*Modifica all'articolo 5-*bis *del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza*

1. All'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: «, riservando un terzo» fino alla fine della lettera sono soppresse.

Art. 19.

Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;

c) all'articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;

d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali presso le corti d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «delle procure della Repubblica presso i tribunali».

Art. 20.

Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale».

Art. 21.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1455):

Presentato dal Ministro ALFONSO BONAFEDE (Governo Conte-I) il 17 dicembre 2018.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente il 29 dicembre 2018, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), IV (Difesa), V (Bilancio e Tesoro), XI (Lavoro), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 e 30 gennaio 2019; il 27 febbraio 2019; il 7, 19, 21, 25 e 26 marzo 2019.

Esaminato in aula il 27 e 28 marzo 2019; il 2 aprile 2019 ed approvato il 3 aprile 2019.
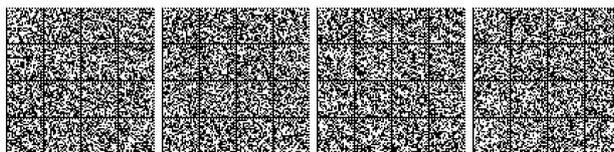
Senato della Repubblica (atto n. 1200):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede redigente, il 10 aprile 2019, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede redigente, il 7 maggio 2019; l'11, il 20, 25 e 26 giugno 2019.

Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente il 26 giugno 2019.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 26 giugno 2019; il 2, 3, 4 e 9 luglio 2019.

Esaminato in aula il 16 luglio 2019 ed approvato il 17 luglio 2019.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 347 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 347 (*Obbligo di riferire la notizia del reato*). — 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-*bis*. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, numeri da 1) a 6)*, del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609*-bis*, 609*-ter*, 609*-quater*, 609*-quinquies*, 609*-octies*, 612*-bis *e 612*-ter *del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583*-quinquies *del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale,* e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 362 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 362 (*Assunzione di informazioni*). — 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-*bis*, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 351, comma 1-*ter*, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-ter. *Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609*-bis, *609*-ter, *609*-quater, *609*-quinquies, *609*-octies *e 612*-bis *del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583*-quinquies *del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.*».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 370 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 370 (*Atti diretti e atti delegati*). — 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.

2-bis. *Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609*-bis, *609*-ter, *609*-quater, *609*-quinquies, *609*-octies, *612*-bis *e 612*-ter *del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583*-quinquies *del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.*

2-ter. *Nei casi di cui al comma 2*-bis, *la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'art. 357.*

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 165 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 165 (*Obblighi del condannato*). — La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'art. 163.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322-*quater*, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, *609*-ter, *609*-quater, *609*-quinquies, *609*-octies *e 612*-bis, *nonché agli articoli 582 e 583*-quinquies *nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.*
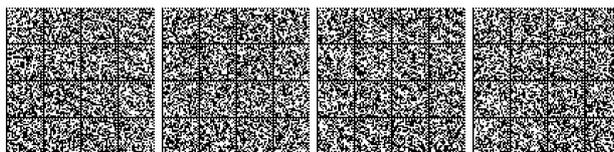
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dall'art. 624-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 11 (*Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici*). — *1. La dotazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:*

a) *una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;*

b) *una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, nonché di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.074.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 61, numero 11-*quinquies*, del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«11-*quinquies*. l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale *e contro la libertà personale,* commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza;».

— Si riporta il testo dell'art. 572, del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 572 (*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*). — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione *da tre a sette anni*.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».

— Si riporta il testo dell'art. 612-*bis*, del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 612-bis *(Atti persecutori*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione *da un anno a sei anni e sei mesi* chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 4 (*Soggetti destinatari*). — 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416-*bis* c.p.;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'art. 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'art. 418 del codice penale;

c) ai soggetti di cui all'art. 1;

d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'art. 270-*sexies* del codice penale;

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
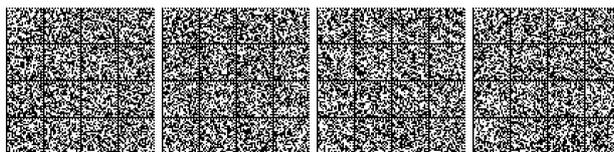
f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art. 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

g) fuori dei casi indicati nelle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera *d)*;

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;

i-*bis*) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 640-*bis* o del delitto di cui all'art. 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* del medesimo codice;

i-*ter*) ai soggetti indiziati *dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis* del codice penale.».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 8 (*Decisione*). — 1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.

5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti *di cui agli articoli 1, comma 1, lettera* c)*, e 4, comma 1, lettera i-*ter*), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori.*

6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato e al suo difensore.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 577 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 577 (*Altre circostanze aggravanti. Ergastolo*). — Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 è commesso:

1. contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenne* o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile *o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;*

2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3. con premeditazione;

4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,* il fratello o la sorella, *l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,* il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 576 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 576 (*Circostanze aggravanti. Ergastolo*). — Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'art. 61;

2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;

3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, *583*-quinquies*,* 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*;

5.1. dall'autore del delitto previsto dall'art. 612-*bis* nei confronti della persona offesa;

5-*bis*. contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.».

— Si riporta il testo dell'art. 583 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 583 (Circostanze aggravanti). — La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2. la perdita di un senso;

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4. (*abrogato*).

5.».

— Si riporta il testo dell'art. 585 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 585 (*Circostanze aggravanti*). — Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-*bis* , *583*-quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

— Si riporta il testo dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 4-bis (*Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* della presente legge o a norma dell'art. 323-*bis*, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*octies* e 630 del codice penale, all'art. 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'art. 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1-*bis*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art. 116, secondo comma, del codice penale.

1-*ter*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, secondo e terzo comma, 600-*ter*, terzo comma, 600-*quinquies*, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'art. 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'art. 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'art. 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-*quater*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli *583*-quinquies*,* 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'art. 609-*bis* del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-*quinquies*. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli *583*-quinquies*,* 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale, nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'art. 13-*bis* della presente legge.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-*bis*. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-*ter*, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-*bis*. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo degli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609 septies e 609-*octies* del codice penale, come modificati dalla legge qui pubblicata:

«Art. 609-*bis* (*Violenza sessuale*). — Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione *da sei a dodici anni*.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.»
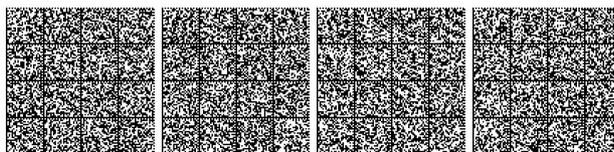
«Art. 609-*ter* (*Circostanze aggravanti*). — *La pena stabilita dall'art. 609*-bis *è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti* sono commessi:

1) *nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore*;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) *nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto*;

5-*bis*) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-*ter*) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-*quater*) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-*quinquies*) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5-*sexies*) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena stabilita dall'art. 609-bis *è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'art. 609*-bis *sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.».*

«Art. 609-*quater* (*Atti sessuali con minorenne*). — Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'art. 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-*bis*, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a *quattro anni*.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

— Si applica la pena di cui all'art. 609-*ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.»

«Art. 609-septies (*Querela di parte*). — I delitti previsti dagli *articoli 609*-bis *e 609-ter* sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'art. 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di *dodici* mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'art. 609-*bis* è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) (*abrogato*).».

«Art. 609-*octies* (*Violenza sessuale di gr*uppo). — La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis*.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione *da otto a quattordici anni*.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'art. 609-*ter*.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 90-*bis* del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 90-bis (*Informazioni alla persona offesa*). — 1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'art. 335, commi 1, 2 e 3-*ter*;

c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'art. 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;

o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza*, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato.*».

— Si riporta il testo dell'art. 190-*bis* del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 190-bis (*Requisiti della prova in casi particolari*). — 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
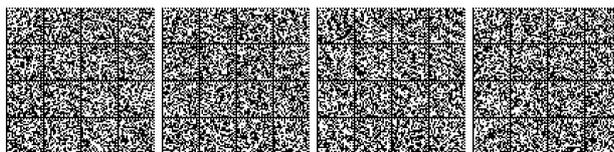
1-*bis*. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli *anni diciotto* e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 90-*ter* del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 90-ter (*Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione*). — 1. Fermo quanto previsto dall'art. 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'art. 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

1-bis. *Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609*-bis*, 609*-ter*, 609*-quater*, 609*-quinquies*, 609*-octies *e 612*-bis *del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583*-quinquies *del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.*».

— Si riporta il testo dell'art. 282-*ter* del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 282-ter (*Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*). — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa*, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275*-bis.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 282-*quater* del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 282-quater (*Obblighi di comunicazione*). — 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa *e, ove nominato, al suo difensore* e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 299, comma 2.

1-*bis*. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.».

— Si riporta il testo dell'art. 299 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 299 (*Revoca e sostituzione delle misure*). — 1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.

2-*bis*. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e *alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.*

3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'art. 121. Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.

3-*bis*. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.

3-*ter*. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.

4. Fermo quanto previsto, dall'art. 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.

4-*bis*. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

4-*ter*. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4-*bis*, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'art. 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.

4-*quater*. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 286-*bis*, comma 3.».
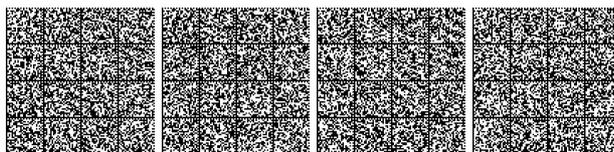
— Si riporta il testo dell'art. 659 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 659 (*Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza*). — 1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'art. 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

1-bis. *Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609*-bis*, 609*-ter*, 609*-quater*, 609*-quinquies*, 609*-octies *e 612*-bis *del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583*-quinquies *del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.*

2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato.».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo del comma 2-*bis*, dell'art. 275 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«2-*bis*. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-*ter*, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-*bis*, 572, 612-*bis, 612*-ter e 624-*bis* del codice penale, nonché all'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'art. 284, comma 1, del presente codice.».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 13-bis (*Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori*). — 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale *nonché agli articoli 572, 583*-quinquies*, 609*-bis*, 609*-octies *e 612*-bis *del medesimo codice*, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quinquies*, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.

1-bis. *Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.*».

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 5-*bis* della decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 5-*bis* (*Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio*). — 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *d)*, del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;

d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.

3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.

6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.
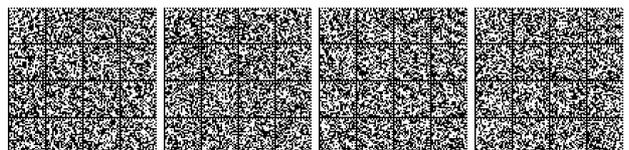
7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.».

Note all'art. 19:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 1 (*Autorità di assistenza*). — 1. Allorchè nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia stato commesso un reato che dà titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia, la *procura della Repubblica presso il tribunale* del luogo in cui risiede il richiedente, quale autorità di assistenza:

a) dà al richiedente le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;

b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda;

c) a richiesta del richiedente, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta;

d) riceve le domande di indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;

e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalità per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da parte dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;

f) a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere all'autorità di decisione le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria.

2. Qualora l'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, la *procura della Repubblica presso il tribunale*, quale autorità di assistenza, predispone quanto necessario affinchè l'autorità di decisione proceda direttamente all'audizione secondo le leggi di quello Stato membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11.

3. A richiesta dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea, la *procura della Repubblica presso il tribunale*, quale autorità di assistenza, provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all'autorità medesima.»

«Art. 3 (*Regime linguistico*). — 1. Le informazioni di cui all'art. 1, comma 1, trasmesse dalla *procura della Repubblica presso il tribunale*, quale autorità di assistenza, all'autorità di decisione di altro Stato membro dell'Unione europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro alla cui autorità di decisione l'informazione è diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.

2. Le informazioni di cui all'art. 2, comma 2, trasmesse dall'autorità di decisione all'autorità di assistenza di altro Stato membro dell'Unione europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità cui l'informazione è diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.

3. I verbali delle audizioni di cui all'art. 1, comma 3, e il testo integrale della decisione sulla domanda di indennizzo sono trasmessi in lingua italiana.»

«Art. 4 (*Esenzione da spese e da formalità di autenticazione*). — 1. Le attività svolte dalla *procura della Repubblica presso il tribunale*, quale autorità di assistenza, non comportano alcuna spesa a carico del richiedente o dell'autorità di decisione di altro Stato membro dell'Unione europea.

2. Gli atti e i documenti trasmessi ad altro Stato membro dell'Unione europea dalla *procura della Repubblica presso il tribunale*, quale autorità di assistenza, o dall'autorità di decisione sono esenti da autenticazione o formalità equivalenti.»

«Art. 7 (*Regolamento di attuazione*). — 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle attività di competenza *delle procure della Repubblica presso i tribunali*, del punto centrale di contatto di cui all'art. 5, nonchè le modalità di raccordo con le attività di competenza delle autorità di decisione.

2. Con lo stesso decreto sono approvati i modelli per la trasmissione delle domande e delle decisioni in conformità alla decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile 2006.».

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2015-2016), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 11 (Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147). — 1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'art. 603-*bis* del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'art. 583 del codice penale.

2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'art. 583, secondo comma, del codice penale *nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'art. 583*-quinquies *del codice penale*, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-*bis* nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali.

2-*bis*. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

2-*ter*. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile.

3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.».

19G00076
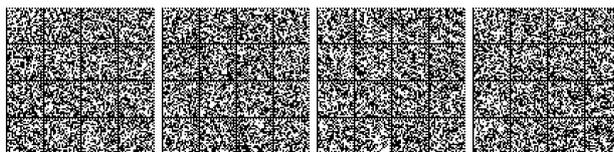
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Avezzano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Avezzano (L'Aquila) non è riuscito a provvedere all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario del 2018, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Visto l'art. 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce espressamente che, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 141 dello stesso decreto legislativo;

Considerato che, in applicazione del citato art. 227, comma 2-*bis*, il prefetto di L'Aquila ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del citato decreto legislativo;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Avezzano (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mauro Passerotti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Avezzano (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, non ha provveduto, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018.

La scadenza del termine previsto dall'art. 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'adozione del predetto documento contabile, ha concretizzato la fattispecie per l'applicazione della procedura di cui all'art. 141, comma 2 dello stesso decreto legislativo.

Il prefetto di L'Aquila, pertanto, con provvedimento del 15 maggio 2019, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare il rendiconto di gestione entro il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente tale termine il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento dell'11 giugno 2018.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Avezzano (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mauro Passerotti, in posizione di disponibilità ai sensi dell'art. 12, comma 2-*bis* del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Roma, 1° luglio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A04856

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Papa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rocca di Papa (Roma);

Considerato altresì che, in data 20 giugno 2019, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rocca di Papa (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 luglio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rocca di Papa (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Emanuele Crestini.

Il citato amministratore, in data 20 giugno 2019, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Papa (Roma).

Roma, 12 luglio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A04855

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 1° aprile 2019.

Designazione delle autorità competenti responsabili dell'applicazione del regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, e successive modificazioni;

Visto il protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica, relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, firmato a Nagoya il 29 ottobre 2010;

Vista la decisione del Consiglio del 14 aprile 2014, sulla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica, relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione;

Visto il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche ed alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione;

Visto l'art. 6 (Autorità competenti e punti di contatto) del regolamento (UE) n. 511/2014, e in particolare il comma 1 che dispone quanto segue: «Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e i recapiti delle autorità competenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti delle autorità competenti»;

Visto l'art. 7 (Monitoraggio della conformità dell'utilizzatore) del regolamento (UE) n. 511/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866 della Commissione, del 13 ottobre 2015, che stabilisce le norme dettagliate per l'attuazione del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al registro delle collezioni, al monitoraggio della conformità dell'utilizzatore e alle migliori prassi;

Ritenuta la necessità di designare più autorità competenti responsabili dell'applicazione del regolamento (UE) n. 511/2014, nonché per lo svolgimento delle funzioni di punti di controllo, ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo, stabilendo i relativi compiti e assicurando gli opportuni strumenti di supporto e coordinamento;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 20 settembre 2018;

Acquisito l'assenso del Ministero dello sviluppo economico, reso con nota prot. 25577 del 29 novembre 2018;

Acquisito l'assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, reso con nota prot. 10801 del 7 novembre 2018;

Acquisito l'assenso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, reso con nota prot. 4374 del 9 ottobre 2018;

Acquisito l'assenso del Ministero della salute, reso con nota prot. 4256 del 10 ottobre 2018;

Acquisito l'assenso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reso con nota prot. 174603 del 5 ottobre 2018;

Acquisito l'assenso del Ministero per i beni e le attività culturali, reso con nota prot. 25428 del 18 ottobre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Designazione e compiti delle autorità nazionali competenti

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e il Ministero della salute, sono designati, per quanto di rispettiva competenza, autorità nazionali competenti, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 511/2014.

2. Le autorità nazionali competenti di cui al comma 1, nello svolgimento delle funzioni attribuite dal regolamento (UE) n. 511/2014, provvedono a:

a) assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio della conformità degli utilizzatori, in qualità di punti di controllo, attraverso la ricezione e comunicazione delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di dovuta diligenza al centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici, alle autorità nazionali competenti degli altri Stati parte del protocollo di Nagoya ed alla Commissione europea, come previsto dall'art. 7 del regolamento (UE) n. 511/2014 e dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866, secondo quanto stabilito al comma 3;

b) adottare i piani dei controlli per la verifica dell'osservanza degli obblighi di conformità da parte degli utilizzatori previsti dall'art. 9, comma 3, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 511/2014 e dall'art. 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866, e le eventuali misure e gli interventi correttivi di cui all'art. 9, comma 6;

c) effettuare i controlli per verificare che gli utilizzatori rispettino gli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014, in conformità ad un piano rivisto periodicamente ed elaborato secondo un approccio basato sul rischio;

d) tenere per almeno cinque anni registri dei controlli di cui all'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 511/2014, in cui sono riportati, in particolare, la natura e i risultati dei controlli, nonché registri delle eventuali misure e degli interventi correttivi di cui all'art. 9, comma 6, del regolamento (UE) n. 511/2014, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sulla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali;

e) elaborare e presentare alla Commissione europea le relazioni sull'applicazione del regolamento (UE) n. 511/2014, come previsto dall'art. 16 del medesimo regolamento;

f) adottare le misure complementari di cui all'art. 13 del regolamento (UE) n. 511/2014.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera *a)*, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute, l'Agenzia italiana del farmaco ed il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono, in qualità di punti di controllo, le autorità competenti a ricevere, nei rispettivi ambiti di competenza, le dichiarazioni di osservanza della dovuta diligenza rese conformemente all'art. 4 del regolamento (UE) n. 511/2014, da parte degli utilizzatori di risorse genetiche o di conoscenze tradizionali a esse associate, al momento dell'ottenimento di finanziamenti per la ricerca, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del regolamento (UE) n. 511/2014.
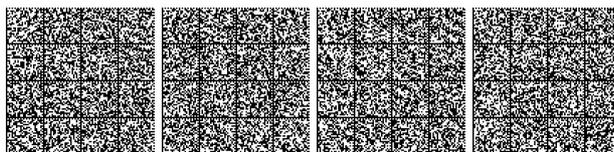
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera *a)*, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per lo sviluppo economico, il Ministero della salute, l'Agenzia italiana del farmaco ed il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono, in qualità di punti di controllo, le autorità competenti a ricevere, nei rispettivi ambiti di competenza, le dichiarazioni di osservanza della dovuta diligenza rese conformemente all'art. 4 del regolamento (UE) n. 511/2014, da parte degli utilizzatori di risorse genetiche o di conoscenze tradizionali a esse associate, nella fase finale della loro utilizzazione, ovvero nella fase finale dello sviluppo di un prodotto prima della richiesta di autorizzazione all'immissione nel mercato di prodotti sviluppati mediante la suddetta utilizzazione o, nel caso in cui la richiesta di autorizzazione all'immissione nel mercato non sia richiesta, nella fase dello sviluppo finale di un prodotto antecedente alla prima commercializzazione nell'Unione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del regolamento (UE) n. 511/2014.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 4, le autorità nazionali competenti si avvalgono del supporto del tavolo tecnico interministeriale di cui all'art. 2.

Art. 2.

Tavolo tecnico interministeriale

1. Al fine di fornire supporto alle autorità nazionali competenti nello svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto, è istituito un tavolo tecnico interministeriale con il compito di:

a) elaborare e aggiornare il piano dei controlli ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 511/2014;

b) assicurare il coordinamento delle attività di monitoraggio, quali la verifica e la valutazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza.

2. Il tavolo tecnico interministeriale è presieduto da un rappresentante delle autorità nazionali competenti di cui all'art. 1 ed è composto da dodici membri, di cui:

a) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) due rappresentanti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) due rappresentanti del Ministero della salute;

d) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

e) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del tavolo tecnico interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

4. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali oneri di missione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 1° aprile 2019

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Il Ministro dello sviluppo economico
DI MAIO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
CENTINAIO

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
BUSSETTI

Il Ministro della salute
GRILLO

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
MOAVERO MILANESI

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registrazione n. 1-2521

19A03222
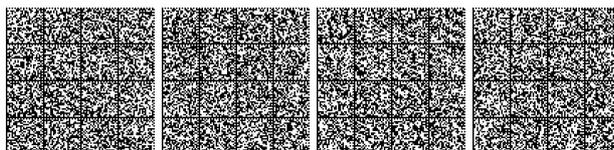
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 giugno 2019.

Incassi da paesi UE e non UE in favore delle amministrazioni statali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 «Norme sui passaporti»;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15 «Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482 «Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali»;

Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 2001 concernenti rispettivamente gli «Incassi in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea» e gli «Incassi in altra valuta»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 novembre 2002 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi in euro in Unione monetaria europea, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 2001»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi da effettuarsi in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea, ed in valuta, in attuazione degli articoli 3 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003 «Determinazione delle procedure per i pagamenti da e per l'estero del Ministero degli affari esteri, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482»;

Visto il regolamento CE n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezze e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 «Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE», come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 20 maggio 2010 «Determinazione dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo passaporto ordinario elettronico»;

Sentiti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Incassi da paesi UE e non UE in favore delle amministrazioni statali

1. I pagamenti in euro in favore delle amministrazioni statali sono eseguiti al bilancio dello Stato o ai conti aperti presso la tesoreria statale attraverso bonifici ovvero tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. I codici IBAN e SWIFT/BIC per l'esecuzione dei bonifici di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. I pagamenti in favore delle amministrazioni statali sono eseguiti in valuta nei soli casi previsti da specifiche disposizioni. Tali pagamenti sono effettuati attraverso accrediti sui conti intestati alla Banca d'Italia, che provvede al successivo riconoscimento delle somme in euro ai pertinenti capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato o ai conti aperti presso la tesoreria statale. La valuta accreditata sui conti della Banca d'Italia è convertita al cambio del giorno di esecuzione dell'operazione, secondo quanto previsto nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

4. Ai fini dell'esecuzione dei pagamenti di cui al comma 3, la Banca d'Italia comunica le coordinate dei propri conti alle amministrazioni interessate, che le rendono note ai soggetti all'estero tenuti al versamento, unitamente all'indicazione del codice IBAN dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato o dei conti aperti presso la tesoreria statale, che il versante deve riportare nella causale del bonifico.
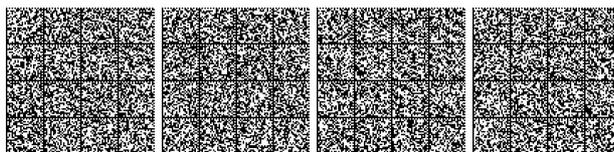
5. I pagamenti di cui ai commi 1 e 3 che non possono essere finalizzati al bilancio dello Stato o ai conti aperti presso la tesoreria statale sono versati sull'apposita contabilità speciale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 ottobre 2006, n. 293, intestata «Capo della Tesoreria - gestione bonifici di dubbia imputazione».

Art. 2.

Incassi da paesi UE e non UE in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. I pagamenti in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'art. 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, che affluiscono sui conti correnti valuta Tesoro, riportano nel campo causale i seguenti elementi: ordinante estero, IBAN del capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato o del conto di tesoreria statale cui imputare il versamento, motivo del pagamento.

2. I bonifici che le sedi estere del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dispongono per trasferire in Italia le disponibilità esistenti sui conti correnti valuta Tesoro sono effettuati secondo le modalità di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, e devono indicare nella causale di versamento la dicitura «Trasferimento giacenze conto corrente valuta Tesoro». Le relative somme sono versate dagli Uffici all'estero almeno una volta l'anno per le disponibilità eccedenti le soglie di giacenza individuate con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo, salvo comprovate esigenze da individuarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sui pertinenti capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato. Sono fatte salve le disposizioni in materia di documenti in formato elettronico di cui all'art. 7-*vicies quater* della legge 31 marzo 2005, n. 43, ed al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 20 maggio 2010, in materia di «Determinazione dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo passaporto ordinario elettronico».

3. Per i bonifici di cui al comma 2 che non possono essere finalizzati al pertinente capitolo/articolo del bilancio dello Stato, la Banca d'Italia provvede a versare le relative somme al pertinente capitolo del capo XII di entrata, afferente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. L'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 8, della legge 6 febbraio 1985, n. 15, si intende concessa, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali ove esistenti e tenuto conto delle eventuali situazioni di inconvertibilità e intrasferibilità, per le somme eccedenti le soglie di giacenza individuate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono fatte salve le prerogative relative all'attività di vigilanza esercitata dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale richiede entro il 30 settembre 2019 la chiusura del conto corrente n. 20711 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato con contestuale riversamento delle somme giacenti al bilancio dello Stato, capo di entrata XII, capitolo 3540, art. 4.

6. Nel caso in cui una quota o la totalità delle risorse depositate sul conto corrente n. 20711 sia stata accantonata dalla tesoreria a seguito di atti di pignoramento ai sensi dell'art. 543 del codice di procedura civile e le relative procedure esecutive non si siano ancora concluse, la tesoreria mantiene il vincolo pignoratizio sulle somme interessate con le procedure di tesoreria in uso. Qualora, a seguito della conclusione delle procedure esecutive occorra restituire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in tutto o in parte, la disponibilità delle somme, la tesoreria procede al relativo versamento al bilancio dello Stato, capo di entrata XII, capitolo 3540, art. 4.

7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a partire dal 1° luglio 2019.

Art. 3.

Abrogazioni

1. L'art. 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 novembre 2002 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi in euro in Unione monetaria europea, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 2001», è abrogato.

2. L'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi da effettuarsi in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea, ed in valuta, in attuazione degli articoli 3 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482», è abrogato.

3. L'art. 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi da effettuarsi in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea, ed in valuta, in attuazione degli articoli 3 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482», è abrogato.

4. L'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003 «Determinazione delle procedure per i pagamenti da e per l'estero del Ministero degli affari esteri, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482», è abrogato alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2019

Il Ministro: TRIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, 1-967

19A04832

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 maggio 2019.

Variazione dell'ammissione del progetto di ricerca e formazione DM46965 «Studio di strategie terapeutiche mediche innovative guidate da imaging molecolare e proteo genomica: applicazione in oncologia e neurologia» presentato da LATO HSR-GIGLIO S.C. a r.l. e dall'Università di Messina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», in particolare l'allegato 1 - punto 3 che stabilisce che è l'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870/874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60/64 del capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196, del 23 agosto 2016;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR del 27 marzo 2017, prot. n. 631;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 130 del 13 febbraio 2018, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale n. 852 del 10 aprile 2018 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale n. 605 del 22 marzo 2018, relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento n. 312 del 18 febbraio 2018;

Vista la direttiva per la ripartizione del FAR 2006 del 31 agosto 2006, prot. n. 1693, registrata dalla Corte dei conti in data 31 ottobre 2006, con cui il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha disposto l'utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE con la delibera n. 3/2006 per il sostegno di progetti di ricerca nel settore oncologia per un importo di 47 milioni di euro;

Vista la nota MIUR del 21 dicembre 2006, prot. n. 14573 in cui viene individuato il «Laboratorio di tecnologie oncologiche HSR Giglio» per la presentazione del progetto esecutivo di seguito menzionato;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2006, che assegna l'importo di 47 milioni di euro all'art. 13 per la realizzazione di specifiche iniziative di programmazione - nelle aree depresse;

Visto il progetto di ricerca del decreto ministeriale n. 46965 dal titolo «Studio di strategie terapeutiche mediche innovative guidate da *imaging* molecolare e proteo genomica: applicazione in oncologia e neurologia» presentato il 29 dicembre 2007 dal laboratorio di tecnologie oncologiche HSR-Giglio Soc. cons. a r.l. (anche Lato HSR-Giglio Scarl) e dall'Università degli studi di Messina facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 1141 del 31 ottobre 2008, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 2009, n. 44, con il quale il progetto del decreto ministeriale n. 46965 è stato ammesso alle agevolazioni per un costo complessivo pari a euro 23.874.950,00 ed un'agevolazione pari a euro 16.024.777,50 nella forma di contributo nella spesa, di cui euro 15.134.777,50 per le attività di ricerca ed euro 890.000,00 per le attività di formazione;

Visto il contratto di finanziamento stipulato con l'Istituto convenzionato il 25 giugno 2009;

Vista la nota del Nucleo di polizia tributaria del 24 giugno 2013, prot. n. 899, con la quale sono stati richiesti chiarimenti al MIUR sul progetto in argomento;

Vista la nota del MIUR ai proponenti del 23 ottobre 2014, prot. n. 24162, con la quale il Ministero ha sospeso, tra gli altri, cautelativamente il progetto in argomento;

Vista la nota del 29 aprile 2013, prot. n. 9884 con la quale il MIUR ha autorizzato la proroga al 31 agosto 2013;

Vista la nota del 28 luglio 2014, prot. n. 18306, con la quale il proponente ha richiesto una variazione delle attività progettuali con ultimazione delle attività alla data del 31 agosto 2015;

Vista la revoca della summenzionata sospensione da parte della scrivente Direzione in data 18 dicembre 2014, con comunicazione prot. n. 30194;

Considerato che per quanto sopra prospettato il progetto in argomento ha subito conseguentemente notevoli ritardi nell'esecuzione delle attività ed il blocco delle somme ad esso assegnate;

Vista la nota di concessione alla proroga suindicata del MIUR del 15 giugno 2015, con nota prot. n. 12148, con termine delle attività al 31 agosto 2015;

Vista la nota del 21 agosto 2015, prot. MIUR n. 17226, con la quale il soggetto capofila Lato HSR Giglio ha avanzato richiesta di una ulteriore proroga di 24 mesi del termine delle attività progettuali, con ultimazione al 31 agosto 2017, nonché una richiesta di rimodulazione delle attività progettuali a seguito di variazioni intervenute (ingresso dell'Università di Palermo) nella compagine del proponente capofila Lato HSR Giglio Soc. cons. a r.l.;

Vista la nota prot. MIUR n. 1988 del 6 febbraio 2017, con la quale gli esperti scientifici, dopo aver esaminato la documentazione integrativa ricevuta da Lato il 10 giugno 2016 e il 21 dicembre 2016, hanno espresso parere favorevole alla rimodulazione delle attività progettuali relativamente all'aspetto tecnico-scientifico ed hanno chiesto di ricevere ulteriori informazioni, da parte dei proponenti, riguardo l'aspetto economico-finanziario per il quale sono state previste delle variazioni di costi;

Vista la nota del 16 febbraio 2017, prot. n. 2784, con la quale il Ministero ha inoltrato ai proponenti il parere espresso dagli esperti scientifici ed ha richiesto di trasmettere una rimodulazione che tenga conto di quanto rappresentato dagli esperti tecnico-scientifici;

Viste le note prot. n. 5223 del 20 marzo 2017 e prot. n. 5386 del 22 marzo 2017 con le quali la Lato HSR Giglio ha trasmesso la proposta di rimodulazione sulla variazione dei costi e sull'ingresso di Università di Palermo tra le consorziate del proponente Lato HSR Giglio Soc. cons. a r.l., nonché al contestuale svolgimento di alcune attività relative ad obiettivi realizzativi da parte del co-proponente Università di Messina, in qualità di consulente del Consorzio Lato HSR Giglio;

Vista la nota del 27 marzo 2017, prot. n. 5820, con la quale gli esperti tecnico-scientifici hanno espresso parere favorevole alla ulteriore proroga di ventiquattro mesi delle attività progettuali, con ultimazione al 31 agosto 2017, ed alla rimodulazione prospettata dalla Lato HSR Giglio;

Vista la nota del 10 aprile 2017, prot. n. 6831, con la quale il Ministero ha richiesto all'Istituto convenzionato di espletare il supplemento istruttorio, in merito alla richiesta avanzata dal proponente con le suddette note prot. n. 5223 e n. 5386, anche alla luce delle variazioni avvenute all'interno della compagine consortile di Lato Scarl;

Vista la nota dell'11 aprile 2017, prot. n. 6957, con la quale il MIUR ha autorizzato la richiesta di proroga delle attività al 31 agosto 2017;

Vista la nota prot. n. 12572 del 12 luglio 2017, con la quale l'Istituto convenzionato ha trasmesso al MIUR il proprio parere favorevole in merito alla rimodulazione economico-finanziaria prospettata fatta salva la possibilità di ribaltare la verifica del parametro di onerosità finanziaria dal soggetto beneficiario alle consorziate private della stessa;

Vista la nota MIUR prot. n. 13055 del 21 luglio 2017 con la quale la Lato HSR Giglio ha richiesto una rimodulazione e proroga della durata del progetto di ricerca di ulteriori ventiquattro mesi per un totale di centotrentadue mesi, con ultimazione al 31 agosto 2019;

Vista la nota del 10 ottobre 2017, prot. n. 16556 con la quale il MIUR ha fatto presente che l'autorizzazione al termine delle attività al 31 agosto 2017, era riferita sia al progetto di ricerca che di formazione;

Vista la nota n. 19513 del 22 novembre 2017, con la quale è stato comunicato ai proponenti, in relazione alla richiesta di rimodulazione e proroga al 31 agosto 2019, che gli esperti scientifici, con nota del 19 settembre 2017, prot. n. 15312, hanno espresso parere negativo alla concessione della ulteriore proroga;

Vista la nota acquisita al prot. n. 21305 del 22 dicembre 2017, con la quale il co-proponente Università degli studi di Messina ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito alla mancata concessione della proroga delle attività di ricerca;

Vista la nota del 1° agosto 2018, prot. n. 12890, con la quale il Ministero ha chiesto agli esperti scientifici di effettuare il richiesto approfondimento istruttorio, con una valutazione supplementare in merito alle controdeduzioni presentate dall'Università di Messina;

Vista la nota acquisita al prot. n. 13772 del 30 agosto 2017, con la quale gli esperti scientifici hanno confermato il parere negativo alla concessione della ulteriore proroga di ventiquattro mesi delle attività di ricerca;

Vista la nota del 13 settembre 2018, prot. n. 14476, con la quale il Ministero, nel comunicare la valutazione degli esperti scientifici in merito al rigetto dell'ulteriore proroga di ventiquattro mesi, ha richiesto ai proponenti di trasmettere apposita relazione che evidenzi la possibilità di poter terminare utilmente le attività nei termini in precedenza indicati;

Visto che, in riscontro, con nota pervenuta il 17 settembre 2018, prot. n. 14637, Lato HSR Giglio ha comunicato che il progetto, nella sua parte esecutiva, è stato completato, i costi rendicontati sul portale elettronico (SIRIO) ed è in corso l'istruttoria, in attesa della verifica finale;
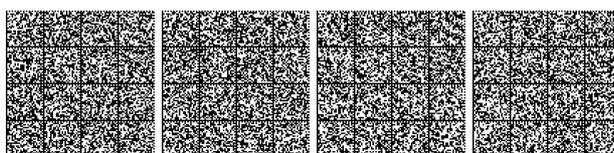
Vista la nota MIUR del 24 settembre 2018, prot. n. 15175, con la quale i proponenti sono stati invitati a completare il caricamento su SIRIO della rendicontazione delle attività svolte, nei termini del decreto ministeriale n. 593/2000 al fine di procedere alla valutazione dei SAL ed alla relazione finale dell'Istituto convenzionato e dell'esperto tecnico-scientifico;

Considerata la nota acquisita al prot. n. 20379 del 3 dicembre 2018, con la quale dell'Istituto convenzionato ha trasmesso le proprie valutazioni;

Considerata la nota pervenuta il 19 dicembre 2018, prot. n. 21510, con la quale il legale rappresentante di Lato HSR Giglio ha trasmesso con DSAN alcune tabelle che «sostituiscono quelle allegate alla domanda di rimodulazione presentata in data 21 dicembre 2016 in quanto nelle precedenti non erano state indicate correttamente le percentuali dell'ammontare delle spese generali nell'ambito del progetto di ricerca del decreto ministeriale n. 49695»;

Considerata la nota n. 834 del 17 gennaio 2019, con la quale il Ministero ha trasmesso all'Istituto convenzionato e agli esperti scientifici i prospetti riepilogativi dei costi forniti dal proponente con la predetta nota n. 21510 del 19 dicembre 2018, ai fini del supplemento istruttorio;

Considerata la nota acquisita del 22 gennaio 2019, prot. n. 1073 con la quale il soggetto capofila ha trasmesso al MIUR una integrazione circa i costi del progetto di formazione, trasferita prontamente per supplemento istruttorio all'esperto tecnico-scientifico e all'Istituto convenzionato con nota n. 1264 del 24 gennaio 2019;

Visto il supplemento istruttorio del 21 gennaio 2019, acquisito al prot. n. 1951 del 5 febbraio 2019, con il quale l'Istituto convenzionato trasmette un prospetto di costi ammessi, tempestivamente inoltrato agli esperti scientifici;

Vista la nota acquisita al prot. n. 3599 del 28 febbraio 2019, con la quale gli esperti tecnico-scientifici, esaminata la documentazione sulla rimodulazione del progetto del decreto ministeriale n. 46965, hanno espresso il proprio nulla osta all'approvazione dal punto di vista tecnico-scientifico in quanto trattasi di progetto già concluso, per il quale si prevede una mera rimodulazione dei costi per spese generali come previsto dalla normativa;

Vista la nota acquisita al prot. n. 4366 del 12 marzo 2019, con la quale l'Istituto convenzionato ha trasmesso il proprio supplemento istruttorio circa la richiesta rimodulazione dei costi, esprimendo un parere positivo circa l'ammissibilità per complessivi euro 17.751.094,18, di cui 16.861.094,18 in ricerca industriale ed euro 890.000 in formazione;

Considerato che alla luce della rimodulazione presentata, il totale delle agevolazioni viene ridotto a complessivi euro 12.692.765,80;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di procedere alla rettifica del richiamato decreto direttoriale n. 1141 del 31 ottobre 2008, di ammissione alle agevolazioni per il progetto del decreto ministeriale n. 46965;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti contraenti Laboratorio di tecnologie oncologiche HSR-Giglio Scarl ed Università degli studi di Messina sono autorizzati, nell'ambito del progetto del decreto ministeriale n. 46965 presentato ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000, alle variazioni riportate nelle premesse, relativamente:

alla rimodulazione delle attività progettuali, conseguenti all'ingresso dell'Università degli studi di Palermo nella composizione societaria della Lato HSR Giglio ed allo svolgimento di alcune attività relative ad obiettivi realizzativi previsti da parte del co-proponente Università di Messina, in qualità di consulente del Consorzio Lato HSR Giglio;

allo slittamento della data di conclusione delle attività al 31 agosto 2017, sia per il progetto di ricerca che di formazione.

2. A seguito delle variazioni autorizzate con il presente decreto e riportate nelle allegate schede, che ne costituiscono parte integrante, il totale dei costi ammessi risulta pari ad euro 17.751.094,00, di cui euro 16.861.094,00 in attività di ricerca ed euro 890.000,00 in attività di formazione, e l'impegno assunto con il decreto direttoriale n. 1141 del 31 ottobre 2008, viene rideterminato in euro 12.692.765,80, in forma di contributo nella spesa a valere sulle risorse FAR indicate nelle premesse.

3. Restano ferme tutte le altre disposizioni, modalità e condizioni del predetto decreto direttoriale n. 1141 del 31 ottobre 2008, di ammissione alle agevolazioni.

Art. 2.

L'Istituto convenzionato provveda a regolarizzare il contratto in argomento nel rispetto del presente decreto e secondo tutte le modalità di cui al citato decreto direttoriale n. 1141 del 31 ottobre 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-2480

Legge 297/1999 Art. 13 DM46965

Generalità del Progetto

• Domanda: DM46965 del 29/12/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo:
"STUDIO DI STRATEGIE TERAPEUTICHE MEDICHE INNOVATIVE GUIDATE DA IMAGING MOLECOLARE E PROTEOGENOMICA: APPLICAZIONE IN ONCOLOGIA e NEUROLOGIA"

Inizio Attività: 01/09/2008

Durata mesi: 108

• Progetto di Formazione

Titolo:

Inizio Attività: 01/01/2009

Durata mesi: 104

• Beneficiari

LABORATORIO DI TECNOLOGIE ONCOLOGICHE HSR-GIGLIO SOC. CONS. A R. L.
CEFALU' - (PA)

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI MESSINA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
MESSINA - (ME)

• Costo Totale	€ 17.751.094,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 16.861.094,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ -
- di cui attività di Formazione	€ 890.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -
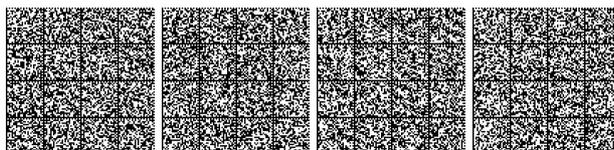
Legge 297/1999 Art. 13 DM46965

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	8.300.684	-	-	-	-	-	8.300.684
Spese generali	4.980.410	-	-	-	-	-	4.980.410
Attrezzature	1.065.000	-	-	-	-	-	1.065.000
Consulenze	2.450.000	-	-	-	-	-	2.450.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	65.000	-	-	-	-	-	65.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	16.861.094	-	-	-	-	-	16.861.094
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	16.861.094	-	-	-	-	-	16.861.094

Nessun Costo di Sviluppo Precompetitivo

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	128.000	-	-	-	-	-	128.000
Spese trasferta personale	85.000	-	-	-	-	-	85.000
Altre spese correnti	10.000	-	-	-	-	-	10.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	307.000	-	-	-	-	-	307.000
Subtotale	530.000	-	-	-	-	-	530.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	360.000	-	-	-	-	-	360.000
Totale	890.000	-	-	-	-	-	890.000

Legge 297/1999 Art. 13 DM46965

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	11.802.765,80	-	-	-	-	11.802.765,80
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	890.000,00	-	-	-	-	890.000,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
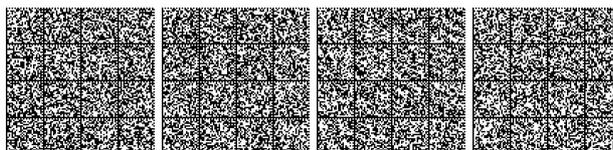
Legge 297/1999 Art. 13 DM46965

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	11.802.765,80	890.000,00	12.692.765,80
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	11.802.765,80	890.000,00	

Legge 297/1999 Art. 13 DM46965

LABORATORIO DI TECNOLOGIE ONCOLOGICHE HSR-GIGLIO SOC. CONS. A R. L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	7.981.184	-	-	-	-	-	7.981.184
Spese generali	4.788.710	-	-	-	-	-	4.788.710
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	2.450.000	-	-	-	-	-	2.450.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	65.000	-	-	-	-	-	65.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	15.284.894	-	-	-	-	-	15.284.894
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	15.284.894	-	-	-	-	-	15.284.894

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	128.000	-	-	-	-	-	128.000
Spese trasferta personale	85.000	-	-	-	-	-	85.000
Altre spese correnti	10.000	-	-	-	-	-	10.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	307.000	-	-	-	-	-	307.000
Subtotale	530.000	-	-	-	-	-	530.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	360.000	-	-	-	-	-	360.000
Totale	890.000	-	-	-	-	-	890.000

Legge 297/1999 Art. 13 DM46965

LABORATORIO DI TECNOLOGIE ONCOLOGICHE HSR-GIGLIO SOC. CONS. A R. L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-
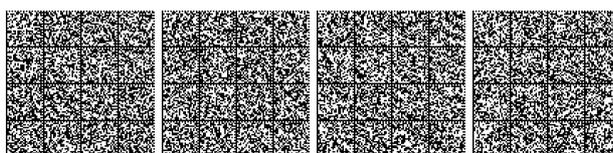
Legge 297/1999 Art. 13

DM46965

LABORATORIO DI TECNOLOGIE ONCOLOGICHE HSR-GIGLIO SOC. CONS. A R. L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	10.699.425,80	-	-	-	-	10.699.425,80
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	890.000	-	-	-	-	890.000
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	10.699.425,80	890.000,00	11.589.425,80
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	10.699.425,80	890.000,00	

Legge 297/1999 Art. 13 DM46965

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI MESSINA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	319.500	-	-	-	-	-	319.500
Spese generali	191.700	-	-	-	-	-	191.700
Attrezzature	1.065.000	-	-	-	-	-	1.065.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.576.200	-	-	-	-	-	1.576.200
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.576.200	-	-	-	-	-	1.576.200

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione
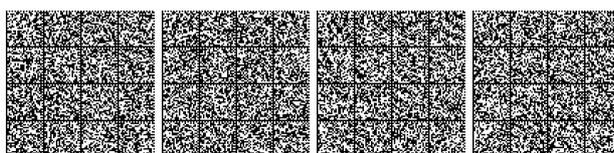
Legge 297/1999 Art. 13 DM46965

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI MESSINA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione
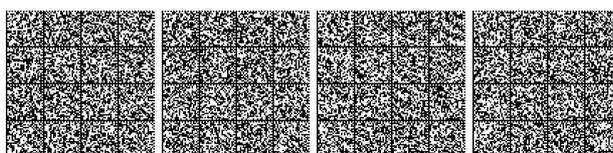
Legge 297/1999 Art. 13 DM46965

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI MESSINA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	1.103.340,00	-	-	-	-	1.103.340,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.103.340,00	-	1.103.340,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	1.103.340,00	-	

19A04810
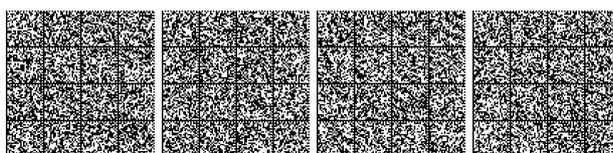
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 marzo 2019.

Determinazione delle tariffe spettanti al Ministero della salute, ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative alla protezione degli animali utilizzati a scopi scientifici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale dispone che con decreto del Ministro della sanità «sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991 «Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 1991, n. 63;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 luglio 1993 «Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 concernente determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1993, n. 172;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici» e, in particolare, l'art. 39 dove si prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze «si provvede, ai sensi dell'art. 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di utilizzazione di animali di cui all'art. 20, per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 33, nonché per l'attività di cui all'art. 32»;

Ravvisata, pertanto, la necessità di determinare le tariffe da applicare alle prestazioni di cui agli articoli 20, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto determina le tariffe dovute per le prestazioni rese dal Ministero della salute ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 20, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sulla base delle istanze presentate dai soggetti interessati, secondo gli importi indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le tariffe di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Versamento delle tariffe

1. Le istanze presentate dai soggetti interessati ai sensi degli articoli 20, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, devono indicare gli estremi dell'avvenuto pagamento della tariffa corrispondente al tipo di prestazione richiesta.

2. Le tariffe di cui all'allegato 1 sono versate al capo XX del bilancio dello Stato, capitolo 2582, art. 1, mediante bonifico bancario - Codice Iban IT - 10A - 01000 - 03245 - 350 - 020258201 intestato a: Tesoreria centrale. Nella causale di versamento deve essere indicata la lettera della tariffa corrispondente al tipo di prestazione richiesta, con il relativo riferimento normativo.

Art. 3.

Aggiornamento delle tariffe

1. Il Ministero della salute aggiorna con cadenza biennale le tariffe fissate nel presente decreto, rideterminandole nel rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2019

Il Ministro della salute: GRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2016

Allegato 1

Tariffa A - ex art. 20, comma 2, d.lgs. n. 26/2014.
Procedure relative al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione dell'utilizzatore e all'approvazione di un singolo stabilimento utilizzatore.

€ 1.160,84

Tariffa B - ex art. 20, comma 6, d.lgs. n. 26/2014.
Procedure effettuate mediante verifica ispettiva relative al rilascio dell'autorizzazione per le modifiche significative alla struttura di ogni singolo stabilimento utilizzatore.

€ 1.098,65

Tariffa C - ex art. 20, comma 4, d.lgs. n. 26/2014.
Procedure relative al rilascio dell'autorizzazione per qualsiasi cambiamento di ogni singolo stabilimento utilizzatore, riguardante i soggetti di cui all'art. 20, comma 4.

€ 165,22

Tariffa D - ex artt. 31 e 33, d.lgs. n. 26/2014.
Procedure relative al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione dei progetti di ricerca.

€ 642,59

Tariffa E – ex art. 31 e 33, d.lgs. 26/2014
Procedure relative al rilascio dell'autorizzazione per la modifica significativa dei progetti di ricerca che richiedono la valutazione tecnica scientifica da parte dell'organo competente.

€ 342,54

Tariffa F – ex art. 31 e 33, d.lgs. 26/2014
Procedure relative al rilascio dell'autorizzazione per la modifica significativa dei progetti di ricerca che non richiedono la valutazione tecnica scientifica da parte dell'organo competente.

€ 152,35

Tariffa G - ex artt. 31, 32 e 33 d.lgs. n. 26/2014.
Procedure relative al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione dei progetti di ricerca, di modifiche significative degli stessi e alla valutazione retrospettiva che prevedano l'utilizzo di primati non umani, cani, gatti ed esemplari di specie in via di estinzione.

€ 613,60

Tariffa H - ex art. 32, d.lgs. n. 26/2014.
Procedure relative alla valutazione retrospettiva dei progetti di ricerca.

€ 291,95

19A04858
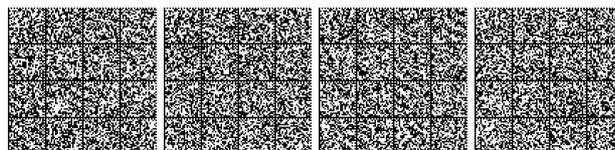
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 12 luglio 2019.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Matera».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamento UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonché dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Matera» e il relativo documento unico riepilogativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOP;

Vista la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela vini Matera con sede in Metaponto, per il tramite della Regione Basilicata, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Matera»;

Visto il parere favorevole della Regione Basilicata sulla citata proposta di modifica;

Atteso che la citata richiesta di modifica, che comportava modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE n. 607/2009, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10 e, in particolare è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 18 dicembre 2018;

Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, entrati in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» sono da considerare «modifiche ordinarie» e per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si è ritenuto necessario pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la proposta di modifica in questione per un periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Atteso che, a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 2019, entro il termine previsto di trenta giorni dalla citata data di pubblicazione è pervenuta un'istanza congiunta, contenente osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare, da parte di alcune aziende vitivinicole interessate, che è stata oggetto di valutazione nell'apposita Conferenza dei servizi del 23 maggio 2019, ai sensi decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 8, comma 2, presso questo Mini-

stero con la partecipazione del Presidente del Comitato nazionale vini DOP e IGP e dei rappresentanti della competente Regione Basilicata, del soggetto richiedente e dei soggetti che ha presentato la predetta istanza;
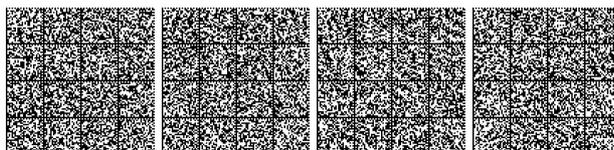
Atteso che ad esito della predetta Conferenza dei servizi, il Ministero, d'intesa con il Presidente del Comitato nazionale vini e con il rappresentante della Regione Basilicata, conformemente alla procedura di cui all'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 7 novembre 2012, ha respinto le osservazioni presentate con la citata istanza, dandone comunicazione al soggetto richiedente ed ai soggetti che hanno presentato le osservazioni di cui trattasi, confermando pertanto la proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 2019;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019 sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Matera» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19 marzo 2019 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Matera», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 6 febbraio 2019.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini Matera consolidato con «modifiche ordinarie» di cui al precedente comma ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2019/2020. Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi delle partite di vino atte a diventare DOP «Matera» provenienti dalle campagne 2018/2019 e precedenti che siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare consolidato.

4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Matera» di cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2019

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO
DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«MATERA»

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Matera» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Matera» Rosso;

«Matera» Primitivo;

«Matera» Primitivo Passito;

«Matera» Rosato;

«Matera» Moro;

«Matera» Moro Riserva;

«Matera» Greco;

«Matera» Bianco;

«Matera» Bianco Passito;

«Matera» Spumante;

«Matera» Spumante Rosé.
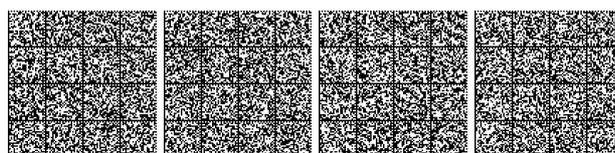
Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Matera» Rosso: Sangiovese: minimo 60%; Primitivo: minimo 30%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Primitivo: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Primitivo Passito: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Rosato: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Moro: Cabernet Sauvignon: minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Moro Riserva: Cabernet Sauvignon: minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Greco: Greco: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.

«Matera» Bianco: Malvasia bianca di Basilicata: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.

«Matera» Bianco Passito: Malvasia bianca di Basilicata: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.

«Matera» Spumante: Malvasia bianca di Basilicata: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.

«Matera» Spumante Rosé: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.
Zona di produzione

1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Matera.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

2. I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi.

3. Densità di impianto. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata, sia per le uve a bacca bianca che per le uve a bacca nera.

4. Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona. Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice.

5. È facoltà della regione, successivamente, consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per le pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

6. Forzature ed irrigazione. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

7. La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcoolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonnellate/ettaro	Titolo alcoolometrico Volumico naturale minimo % vol
«Matera» Rosso	10	11,50
«Matera» Primitivo	10	12,50
«Matera» Primitivo Passito	10	14,50
«Matera» Rosato	10	12,00
«Matera» Moro	10	11,50
«Matera» Moro Riserva	10	13,00
«Matera» Greco	10	10,50
«Matera» Bianco	10	10,50
«Matera» Bianco Passito	10	13,00
«Matera» Spumante	10	12,00
«Matera» Spumante Rosé	10	12,00

8. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

9. L'esubero potrà essere destinato, se ne sussistono i requisiti, all'ottenimento della I.G.T. «Basilicata». Qualora la produzione superi detto limite di tolleranza, l'intera partita non potrà essere rivendicata a D.O.C. «Matera».

10. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata nella vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, la spumantizzazione, nonché l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Conformemente all'art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformità alla normativa dell'unione europea e nazionale.

2. La spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Matera» Spumante e «Matera» Spumante Rosé deve essere effettuate con fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale.

3. È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

4. La resa massima dell'uva in vino, comprese le aggiunte per le elaborazioni dei vini spumanti, sono le seguenti:

tipologia	resa uva /vino %
«Matera» Rosso	70
«Matera» Primitivo	70
«Matera» Primitivo Passito	50
«Matera» Rosato	70
«Matera» Moro	70
«Matera» Moro Riserva	70
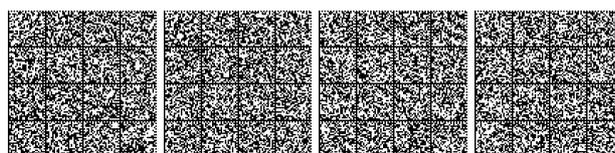
«Matera» Greco	70
«Matera» Bianco	70
«Matera» Bianco Passito	50
«Matera» Spumante	70
«Matera» Spumante Rosé	70

5. Ai limiti suddetti è ammessa una tolleranza massima del 5% senza che abbia il diritto alla rivendicazione a denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

6. L'immissione al consumo delle tipologie «Matera» Rosso, «Matera» Primitivo, «Matera» Moro può avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di dodici mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

7. L'immissione al consumo della tipologia «Matera» Moro Riserva può avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di 36 mesi di cui almeno ventiquattro mesi in botte a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Matera» Rosso:

colore: rosso rubino;
odore: complesso, fruttato;
sapore: armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

«Matera» Primitivo:

colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, con un residuo zuccherino massimo di 14,0 g/l, pieno, armonico tendente al vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

«Matera» Primitivo Passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol di cui effettivo almeno 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Matera» Rosato:

colore: rosato cerasuolo;
odore: intenso, persistente caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Matera» Moro:

colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, persistente;
sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

«Matera» Primitivo Passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol di cui effettivo almeno 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Matera» Rosato:

colore: rosato cerasuolo;
odore: intenso, persistente caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Matera» Moro:

colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, persistente;
sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

«Matera» Moro Riserva:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: intenso, persistente;
sapore: secco, di corpo, armonico tendente al vellutato;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

«Matera» Greco:

colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Matera» Bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Matera» Bianco Passito:

colore: dal giallo carico all'ambrato a seconda dell'invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, da secco a dolce, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui effettivo almeno 12,00 % vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.

«Matera» Spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino;
odore: fruttato, tipico, gradevole;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Matera» Spumante Rosé:

spuma: fine, persistente;
colore: rosato cerasuolo;
odore: fruttato, caratteristico, gradevole;
sapore: caratteristico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.
Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3. Per i vini a denominazione di origine controllata Matera Rosso, Matera Primitivo, Matera Rosato, Matera Moro, Matera Moro Riserva, Matera Greco, Matera Bianco, l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.
Confezionamento

1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 10 litri.

2. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

3. Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata ricade nella parte ovest sud-ovest della Regione Basilicata, su una superficie abbastanza ampia che interessa tutta la Provincia di Matera e comprende un territorio di media collina e fascia litorale costiera.

Partendo dalla linea di costa e procedendo verso le aree più interne, il territorio della «collina materana» può essere, a grandi linee e dal punto di vista geo-pedologico, suddiviso in 3 diversi ambienti: ambiente della pianura costiera rappresentato dalle superfici geologicamente più giovani, con morfologie pianeggianti e/o sub-pianeggianti e un substrato litologico molto vario, dai suoli con caratteristiche vertiche a suoli idromorfi (Inceptisuoli ed Entisuoli); Ambiente dei terrazzi marini al di sopra della piana costiera si dipartono diversi ordini di terrazzi d'origine marina, che si collegano con i sovrastanti rilievi collinari plio-pleistocenici, anche queste formazioni geologiche sono a morfologia pianeggiante e/o sub-pianeggiante, con un ambiente pedologico caratterizzato dalla presenza di suoli molto evoluti, profondi, ben drenati o moderatamente ben drenati con colore della matrice rosso intenso (che deriva dall'alto contenuto di ferro e dall'intensa alterazione dei ciottoli); ambienti delle superfici della Fossa bradanica rappresentano la gran parte del territorio collinare materano, sviluppandosi da nord (Irsina) a sud (Pisticci), ad est (Matera, esclusa l'area dell'abitato e quella sud-est) ed infine ad ovest (Stigliano), caratterizzati da superfici a morfologia variabile da sub-pianeggiante ad ondulata, con litologie sabbioso-conglomeratiche: i suoli costituiti da sedimenti grossolani o da sabbie, presentano tessiture variabili dalla moderatamente grossolana in superficie alla sabbiosa in profondità. Sono molto calcarei e hanno permeabilità elevata.

Il clima dell'area è tipicamente mediterraneo, in particolare, la fascia Jonico-Metapontina e la fascia nord-orientale (Valle del Bradano), che comprendono quasi completamente i comuni della provincia di Matera, rappresentano le zone più calde della Regione Basilicata con temperature medie che vanno da un minimo di 5,7°C (II decade di gennaio) ad un massimo di 25,3°C (III decade di luglio). Il mese più freddo è gennaio, mentre il più caldo è luglio. La siccità estiva è marcata (piogge inferiori anche ai 100 *mm)* e la temperatura media del mese più caldo supera i 23°C.

La precipitazione media annua è di circa 580 mm, con alcune differenze tra la zona costiera e quella interna.

Infatti, nella zona costiera la precipitazione media annua è di circa 500 mm, con una precipitazione nel semestre aprile-settembre di circa 190 mm; nella zona più interna la precipitazione media annua è di circa 670 mm, mentre nel semestre aprile-settembre è di circa 250 mm. Generalmente il mese più piovoso è novembre (79,2 *mm)*, mentre il meno piovoso è luglio (18,6 *mm)*.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino «Matera».

La coltivazione della vite nell'area è molto antica e testimoniata da una serie di reperti archeologici evidenziano la diffusione della coltivazione della vite e il livello di specializzazione raggiunto dalle popolazioni locali nella produzione del vino. La capacità di produrre uve di ottima qualità è profondamente legata ad una tecnica colturale, affinatasi nel corso degli anni, che ha consentito di adeguare la scelta varietale e le operazioni di campagna e di cantina ai macroambienti presenti nell'area.

L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area di produzione con prevalenza di Primitivo e Sangiovese tra le varietà a bacca nera e Greco e Malvasia bianca di Basilicata tra quelli a bacca bianca;

- le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (10 t./ha). Il bisogno di contenere una produzione media per ceppo, comporta un limite minimo di 3.300 piante per ettaro per i nuovi impianti;

- le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La DOC «Matera» è riferita alle tipologie di cui all'art. 1 che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano una buona acidità e un colore rosso rubino nelle tipologie rosse, colore cerasuolo nei rosati e giallo paglierino nei bianchi.

I vini passiti e gli spumanti presentano colori caratteristici delle tipologie e del periodo di invecchiamento a cui sono sottoposti.

In tutte le tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali tipici dei vitigni.

Al sapore i vini presentano un'acidità normale ma soprattutto, un'ottima struttura che contribuisce al loro equilibrio gustativo e ad evidenziare una buona longevità del prodotto.
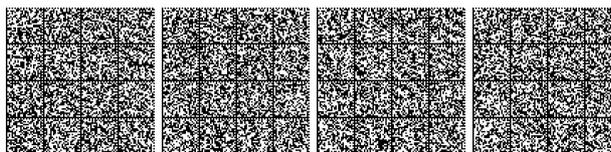
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*.

In un territorio con caratteristiche orografiche così diverse la viticoltura di qualità è legata alla scelta di ambienti luminosi, aerati e con naturale fertilità del suolo particolarmente vocati alla coltivazione della vite.

L'esposizione dei vigneti, prevalentemente a sud sud-est, le tecniche colturali adottate contribuiscono all'ottenimento di uve sane, con un'ottima maturazione e piena espressione di tutte le caratteristiche varietali.

Ancora oggi sono presenti nell'area vigneti con forma di allevamento ad «alberello», modello di origine greca, che meglio di altri si adatta ai climi caldi e siccitosi del sud della Basilicata; tuttavia la forma di allevamento prevalente è la spalliera, «guyot» e «cordone speronato». L'irrigazione nella viticoltura materana è soprattutto «di soccorso» e prevalente nei primi anni di vegetazione della pianta al fine di assicurare condizioni imprescindibili per lo sviluppo e la futura produttività. Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all'ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della DOC «Matera».

La millenaria storia vitivinicola legata a questo territorio, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino «Matera».

Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

In particolare la presenza della viticoltura nell'area è attestata fin dall'età del bronzo da una serie di piccoli insediamenti, tra il Basento e il Sinni, le cui necropoli hanno rivelato la presenza di personaggi con ricchissimi corredi funerari che già attestano la coltivazione della vite.

Le figurazioni presenti su vasellame rinvenuto nell'area mostrano la caratteristica forma di coltivazione utilizzata nel periodo della Magna Grecia, l'alberello con speroni corti.

Documento ancora più importante, che testimonia la presenza di una viticoltura evoluta nell'area, è costituito dalle Tavole di Heraclea, risalenti al VII sec. a.C e conservate al museo di Metaponto, che rappresentano la prima mappa catastale che riporta fedelmente la disposizione dei campi coltivati a vite nelle terre di pertinenza del tempio di Atena ad Eraclea (Policoro).

Risalgono al 1200 i primi documenti relativi alla vendita di vigne; nel corso dei secoli successivi i poderi coltivati a vite diventano base dell'imposizione censuaria.

Nel 1677 il territorio di Montescaglioso, situato tra la marina e la montagna, produceva buonissima qualità di vini bianchi e rossi, i migliori di tutta la provincia tanto da essere venduti ai vicini paesi della Puglia. Del resto l'economia della città ruotava attorno al monastero benedettino di S. Michele ed i monaci da sempre avevano imparato a separare nelle cantine del monastero il vino da consumare da quello da vendere.

Nel 1887 si tiene la prima mostra enologica lucana, in quella occasione l'archeologo materano Domenico Ridola, esperto anche di enologia, fu premiato con menzione onorevole per un vino color rosso ciliegia, odore fragrante, con sapore squisito da dessert con 15,60% di alcool, chiamato San Bardo. Il vino, di cui si conserva ancora l'etichetta datata 1885 nel Museo Archeologico Nazionale di Matera, era prodotto con uve del vitigno Primitivo.

In quel periodo Matera con i suoi 2000 ettari di suolo coltivato a vigna e con un prodotto di circa 50.000 ettolitri di vino all'anno su una popolazione di 15.593 abitanti (documentata nel 1881), era ancora il maggior produttore di vino della Basilicata.

Una parte rilevante dell'economia vinicola dell'area è legata alla produzione degli spumanti, questi prodotti hanno rappresentato una forma di specializzazione produttiva dell'area che ha permesso di far conseguire agli operatori del posto rilevante notorietà.

I produttori di vini della provincia di Matera commercializzavano fuori regione grandi quantità di vino spumante destinato a banchetti nuziali, feste patronali e festività religiose.

Le prime produzioni di vino spumante risalgono agli inizi del 1900 ma intorno agli anni 1950-1960 che si raggiunge il picco, infatti alcune aziende ancor oggi in attività si specializzano in tale settore. Tale fenomeno si spiega con una notevole richiesta del mercato, segno di apprezzamento del prodotto, che determinava un prezzo medio di vendita superiore di tre quattro volte al prezzo medio di mercato del vino fermo.

Le tecniche tradizionali di produzione di questo vino spumante prevedevano una rifermentazione in bottiglia con la produzione di vino che presentava una pressione interna da 3 a 6 bar, un residuo zuccherino da 20 a 60 grammi per litro; non venivano effettuati sboccatura e illimpidimento della bottiglia, di norma la tappatura era effettuata in sughero con gabbiette metalliche oppure con spago.

L'elevata qualità degli spumanti è dovuta all'ottimo grado di maturazione delle uve, che portava all'ottenimento di produzioni con grado zuccherino talmente elevato da non riuscire a svolgersi in alcol durante la prima fermentazione alcolica, questo fenomeno era responsabile della rifermentazione in bottiglia. Nel corso degli anni le tecniche si sono affinate ed hanno consentito di ottenere dei prodotti caratterizzati da grande finezza che hanno incontrato i gusti del consumatore.

Nella produzione dei vini spumanti DOC «Matera» vengono utilizzati le varietà: Malvasia bianca di Basilicata e Primitivo.

Sia la Malvasia che il Primitivo nell'area della collina materana l'habitat di elezione, infatti i due vitigni risultano essere complementari, la coltivazione della Malvasia si realizza in aree a quota maggiore con clima più fresco dove prevalgono suoli bianchi derivati da marne, marne argillose e calcareniti, nelle aree a quota inferiore caratterizzate da suoli bruni prevale la produzione di spumanti a base di Primitivo; in ogni caso si riscontrano nell'area di produzione condizioni pedoclimatiche ideali e tecniche produttive consolidate che nel corso degli anni hanno rappresentato i fattori caratterizzanti la qualità di queste produzioni.

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Potenza, Corso XVIII Agosto, 34, 85100 - Potenza.

Tel. 0971.412111

Fax 0971.412248

E-mail info@pz.camcom.it - Web: www.pz.camcom.it

La C.C.I.A.A di Potenza è l'Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO
RIEPILOGATIVO DISCIPLINARE CONSOLIDATO
VINI DOP «MATERA»

1. Documento unico

1.1. Denominazione/denominazioni:

Matera (it)

1.2. Tipo di indicazione geografica:

DOP - Denominazione di origine protetta

1.3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

4. Vino spumante
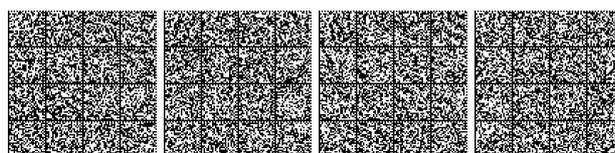
1.4. Descrizione dei vini:

«Matera» Rosso

colore: rosso rubino;

odore: complesso, fruttato;

sapore: armonico, caratteristico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

Estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:	
Acidità totale minima:	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

«Matera» Primitivo

colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: pieno, armonico tendente al vellutato, da secco ad abboccato con residuo zuccherino massimo di 14g/l,;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:	13
Acidità totale minima:	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

Matera Primitivo passito

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;

odore: caratteristico ed intenso;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol di cui effettivo almeno 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:	13
Acidità totale minima:	4 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

«Matera» Rosato

colore: rosato cerasuolo;

odore: intenso, persistente caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

Estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:	
Acidità totale minima:	5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

«Matera» Moro e Moro Riserva

colore: rosso rubino intenso; tendente al granato per il riserva;

odore: intenso, persistente;

sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; 13%vol per il riserva;

Estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:	
Acidità totale minima:	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

«Matera» Greco

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

Estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:	
Acidità totale minima:	5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

Matera bianco

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, fruttato;

sapore: tipico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:	
Acidità totale minima:	5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

Matera Bianco Passito

colore: dal giallo carico all'ambrato a seconda dell'invecchiamento;

odore: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui effettivo almeno 12,00 % vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:	12,00
Acidità totale minima:	4,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

«Matera» Spumante

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino;

odore: fruttato, tipico, gradevole;

sapore: tipico, caratteristico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

I parametri che non figurano nella sottostante griglia sono conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:	
Acidità totale minima:	5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

«Matera» Spumante Rosè

spuma: fine, persistente;

colore: rosato cerasuolo;

odore: fruttato, caratteristico, gradevole;

sapore: caratteristico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:	
Acidità totale minima:	5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

1.5. Pratiche di vinificazione

1.5.1. Pratiche enologiche specifiche

ASSENTI

1.5.2. Rese massime:

Matera Rosso

10000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Primitivo e Primitivo Passito

10000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Rosato

10000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Moro e Moro Riserva

10000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Greco

10000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Bianco e Bianco Passito

10000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Spumante

10000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Spumante Rosè

10000 chilogrammi di uve per ettaro

1.6. Zona geografica delimitata

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Matera.

1.7. Varietà principale/i di uve da vino

Sangiovese N.

Greco bianco B. - Greco

Malvasia bianca di Basilicata B. - Malvasia

Merlot N.

Primitivo N.

Cabernet sauvignon N. - Cabernet

1.8. Legame con la zona geografica

Caratteristiche della zona geografica

Il territorio della DOP Matera ha caratteristiche orografiche contraddistinte da 3 particolari ambienti:

- ambiente della pianura costiera rappresentato dalle superfici geologicamente più giovani, con morfologie pianeggianti e/o sub-pianeggianti e un substrato litologico molto vario.

- ambiente dei terrazzi marini al di sopra della piana costiera da cui si dipartono diversi ordini di terrazzi d'origine marina, che si collegano con i sovrastanti rilievi collinari caratterizzati dalla presenza di suoli molto evoluti, profondi, ben drenati o moderatamente ben drenati con colore della matrice rosso intenso (che deriva dall'alto contenuto di ferro e dall'intensa alterazione dei ciottoli);

- ambienti delle superfici della Fossa bradanica che rappresentano la gran parte del territorio collinare materano, sviluppandosi da nord (Irsina) a sud (Pisticci), ad est (Matera, esclusa l'area dell'abitato e quella sud-est) ed infine ad ovest (Stigliano), caratterizzati da superfici a morfologia variabile da sub-pianeggiante ad ondulata, con litologie sabbioso-conglomeratiche: i suoli costituiti da sedimenti grossolani o da sabbie, presentano tessiture variabili dalla moderatamente grossolana in superficie alla sabbiosa in profondità. Sono molto calcarei e hanno permeabilità elevata.

Questa viticoltura di qualità è legata alla scelta di ambienti luminosi, aerati e alla naturale fertilità dei suoli particolarmente vocati alla coltivazione della vite.

Categoria Vino(1)

I vini della Doc Matera sono prodotti da uve sia autoctone che internazionali presentano buona acidità e sapidità dovuta alle escursioni termiche e alle componenti sabbiose dei terreni, in particolare per i vini bianchi che risultano freschi poco colorati e più o meno leggeri;

In presenza di terreni con componenti argillose ritroviamo nei vini prodotti maggior intensità al colore e in presenza della componente calcarea maggior finezza aromatica.

Nei vini passiti (cat.Vino) si accentuano queste caratteristiche grazie all'accumulo di zuccheri e alla concentrazione degli estratti dovuto all'appassimento delle uve, favorito dal clima, dalla esposizione dei vigneti, prevalentemente a sud sud-est che permettono un'ottima maturazione, contribuendo all'ottenimento di uve sane e pertanto più adatte all'appassimento, e consentendo la piena espressione delle caratteristiche dei vitigni utilizzati . Nelle varie tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali tipici dei vitigni utilizzati. Tutti i vini presentano comunque caratteristiche di buona acidità e giusta struttura, equilibrio gustativo nonché, in particolare per le tipologie a base di uve del vitigno Primitivo e/o del vitigno Cabernet sauvignon, grande longevità che li rende adatti all'invecchiamento.

Categoria Vino Spumante(4)

Nella produzione dei vini spumanti DOC «Matera» vengono utilizzati le varietà autoctone Malvasia bianca di Basilicata e Primitivo.

Sia la Malvasia che il Primitivo nell'area della collina materana hanno trovato l'habitat di elezione, infatti i due vitigni risultano essere complementari, la coltivazione della Malvasia si realizza in aree a quota maggiore con clima più fresco dove prevalgono suoli bianchi derivati da marne, marne argillose e calcareniti, nelle aree a quota inferiore caratterizzate da suoli bruni prevale la produzione di spumanti a base di Primitivo con ottima struttura e alcolicità. Una parte rilevante dell'economia vitinicola dell'area è legata alla produzione degli spumanti che hanno rappresentato una forma di specializzazione produttiva di questa area. Le prime produzioni di vino spumante risalgono agli inizi del 1900 e intorno agli anni 1950-1960 molte aziende, alcune ancor oggi in attività, si specializzano in tale settore. Infatti i produttori di vini della provincia di Matera, commercializzavano storicamente, anche fuori regione, grandi quantità di vino spumante destinate a banchetti nuziali, feste patronali e festività religiose.

1.9. Ulteriori condizioni

ASSENTI

1.10. Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14101

19A04815

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 luglio 2019.

Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto l'art. 30 del predetto decreto-legge, che prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

Visto, in particolare, il comma 1 del citato art. 30, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono assegnati contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
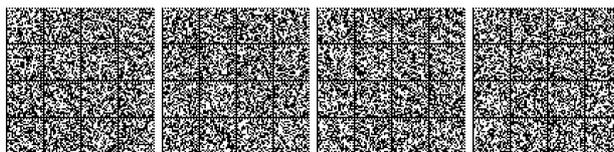
Visto, altresì, il comma 13 del medesimo art. 30, che prevede che, oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società *in house*, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale;

Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto dal comma 1 del citato art. 30, assegna i contributi in favore dei comuni, secondo i criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Visti, in particolare, gli allegati da 1 a 25 del citato decreto 14 maggio 2019, in cui sono elencati i 7.915 comuni assegnatari del contributo per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

Visto l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto direttoriale 14 maggio 2019, secondo cui le disposizioni operative per l'attuazione della misura sono fornite con successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici»;

Visto l'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante: «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede che, ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla definizione delle modalità operative della misura di cui all'art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in attuazione del decreto direttoriale 14 maggio 2019 e dell'art. 30, comma 13, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

Considerata, altresì, la necessità di consentire l'immediato invio da parte dei comuni delle informazioni richieste per l'attivazione delle procedure di erogazione dei contributi, anche nelle more della definizione di modalità di trasmissione telematica attraverso i sistemi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «DL Crescita»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

c) «decreto di assegnazione»: il decreto del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero del 14 maggio 2019, pubblicato in pari data sul sito internet del Ministero e per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 2019;

d) «Comune» o, congiuntamente, «Comuni»: ciascuna delle 7.915 amministrazioni comunali assegnatarie del contributo così come elencate negli allegati da 1 a 25 del decreto di assegnazione;

Art. 2.

Finalità e risorse

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione della misura gestita dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni secondo quanto previsto dall'art. 30 del DL Crescita.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DL Crescita, l'intervento di cui al presente decreto è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 147.

3. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 2 è autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri previa periodica richiesta da parte del Ministero. Restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, previste dall'art. 30 del DL crescita, ai fini dell'erogazione del contributo.

Art. 3.

Interventi ammissibili

1. Possono beneficiare del contributo i comuni che realizzano una o più delle opere pubbliche di cui all'art. 30, comma 3, del DL Crescita in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono riportati in allegato 1 le tipologie di intervento ammissibile.

2. Le opere di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:

a) non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

b) essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;

c) essere avviate entro il 31 ottobre 2019. Per avvio si intende la data di inizio dell'esecuzione dei lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto.

3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell'opera agevolata.

Art. 4.

Contributo erogabile

1. Il contributo erogabile a ciascun comune è pari alla spesa effettivamente sostenuta dallo stesso e comunque non superiore all'importo stabilito nel decreto di assegnazione.

2. Nel caso in cui il costo dell'intervento sia superiore all'importo determinato dal decreto di assegnazione, è a carico del comune la copertura della parte di costo eccedente.

3. Per la copertura dei maggiori costi di cui al comma 2, il contributo di cui al presente decreto è cumulabile con finanziamenti e contributi pubblici ottenuti dal comune, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 2 e di quelli eventualmente previsti dalla disciplina agevolativa di riferimento.

Art. 5.

Erogazione della prima quota di contributo

1. Ai fini dell'erogazione della prima quota del contributo, i comuni, per attestare l'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, devono trasmettere, in relazione a ciascuna delle opere interessate, le seguenti informazioni:

a) Codice unico di progetto (CUP); il CUP deve essere richiesto utilizzando la specifica modalità di generazione guidata resa disponibile nel Sistema CUP, selezionando uno dei template riferiti alla misura «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL Crescita»;

b) Codice identificativo di gara (CIG) per lavori;

c) data di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*;

d) data prevista di fine lavori;

e) costo dell'opera da realizzare, come indicato nel quadro economico risultante dall'aggiudicazione definitiva del contratto.

2. Le modalità di trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 saranno definite, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con successivo provvedimento.

3. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2, i comuni possono trasmettere le informazioni indicate al comma 1 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo contributocomuni@pec.mise.gov.it, utilizzando lo schema di attestazione di cui all'allegato 2.

4. Il Ministero, riscontrata la completezza delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 2 ovvero del comma 3, determina l'importo della prima quota di contributo spettante, pari al 50% del costo dell'opera di cui al comma 1, lettera *e)* e comunque nei limiti del 50% del contributo individuato con il decreto di assegnazione.
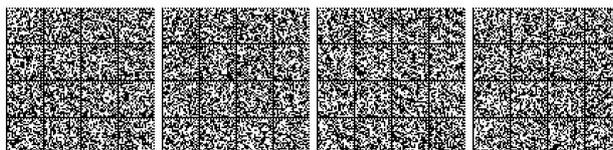
5. L'erogazione della prima quota di contributo è autorizzata dal Ministero nel Sistema IGRUE – SAP di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse messe periodicamente a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

Erogazione del saldo

1. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, i comuni, per attestare l'avvenuta realizzazione delle opere, devono trasmettere le seguenti informazioni:

a) il costo a consuntivo dell'opera, come risultante dall'ultimo quadro economico approvato al netto di eventuali ribassi d'asta;

b) i dati in ordine al collaudo ovvero alla regolare esecuzione dei lavori.

2. Le modalità di trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 saranno definite con il provvedimento previsto dall'art. 5, comma 2.

3. Il Ministero, riscontrata la completezza delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, determina l'importo del saldo del contributo spettante, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento, corrispondente all'importo di cui al comma 1, lettera *a)*, e l'importo erogato a titolo di prima quota del contributo ai sensi dell'art. 5, e comunque nei limiti dell'importo del contributo individuato con il decreto di assegnazione.

4. L'erogazione del saldo è autorizzata dal Ministero con le modalità di cui all'art. 5, comma 5.

Art. 7.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio della realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere è effettuato, sulla base dei dati forniti dai comuni, attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita».

Art. 8.

Informazione e pubblicità

1. I comuni danno pubblicità dell'importo ricevuto ai sensi del presente decreto nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche, ai sensi dei commi 10 e 12 dell'art. 30 del DL crescita.

2. Il Ministero pubblica sul proprio sito internet e aggiorna periodicamente l'elenco dei comuni utilizzatori del contributo di cui al presente decreto con indicazione dei contributi erogati per ciascuna opera pubblica finanziata.

Art. 9.

Rinvio

1. Con successivo decreto del Ministero sono disciplinate le modalità di controllo a campione delle opere finanziate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 13, del DL Crescita nonché le circostanze di revoca del contributo.

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2019

Il direttore generale: ARIA

ALLEGATO *1*

INTERVENTI AMMISSIBILI
(ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO DIRETTORIALE)

Nelle tabelle che seguono sono riportati, per ciascuna opera pubblica in materia di efficientamento energetico (Tabella A) e sviluppo territoriale sostenibile (Tabella B), a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi ammissibili e, per ciascuno di essi, le tipologie di interventi realizzabili.

Tabella A

Opere pubbliche in materia di efficientamento energetico	
Interventi ammissibili	**Tipologie di interventi realizzabili** (elenco esemplificativo e non esaustivo)
Interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica	*Relamping* ovvero sostituzione dell'illuminazione interna ed esterna con sistemi più efficienti
	Efficientamento della pubblica illuminazione, come ad esempio, installazione di un nuovo impianto con apparecchi illuminanti a Tecnologia Led. Sono ricompresi anche interventi di estensione dell'impianto di pubblica illuminazione purché a tecnologia efficiente e previa verifica dell'efficientamento dell'esistente
	Impianti di illuminazione, quali, ad esempio, per campi sportivi o altre aree, purché le superfici interessate siano parte del patrimonio comunale
	Miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio
	Sostituzione di infissi e pannelli vetrati con altri a minor dispersione termica e introduzione di schermature
	Sostituzione/installazione di sistemi per la climatizzazione (caldo freddo) con tecnologie ad alta efficienza
	Sostituzione/installazione di sistemi per la produzione di energia termica e ACS da fonti rinnovabili
	Sostituzione di caldaie con maggiore efficienza, installazione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, gruppi frigo più efficienti di quelli installati
	Sostituzione/installazione di sistemi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

	Installazione di sistemi di monitoraggio, controllo e gestione termici ed elettrici negli edifici, compresa illuminazione e ventilazione purché ad esclusivo utilizzo/beneficio dell'immobile
	Applicazione di tetti verdi, di vernici verticali e orizzontali e sistemi per il recupero delle acque meteoriche per la riduzione dell'effetto isola di calore per singolo edificio
	Installazione di sistemi di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili integrati con sistemi di accumulo e sistemi di ricarica per veicoli elettrici
	Sistemi di accumulo di impianti fotovoltaici su strutture pubbliche già realizzati, purché non si tratti di mera fornitura, ma accumulo a beneficio della struttura pubblica o per uso finale pubblico (ad esempio, ricarica veicoli parco comunale elettrici)
	Interventi relativi all'installazione di apparecchiature per il monitoraggio, telecontrollo e regolazione delle centrali energetiche di edifici pubblici
	Prestazioni tecniche quali ad esempio classificazione sismica, classificazione e attestazione energetica, diagnosi energetica dell'edificio, analisi di consistenza dell'impianto di illuminazione pubblica, purché pertinenti agli interventi da realizzare e, quindi, collegate alla realizzazione dell'opera pubblica
Interventi volti all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	Installazione di impianti non integrati in edifici, per la produzione di energia elettrica o termica, con funzione di copertura di consumi e utilizzi finali collettivi o pubblici, dalla pubblica illuminazione alle reti di ricarica elettrica per veicoli, dal consumo collettivo di edifici, anche sul modello delle cooperative di comunità, a reti di teleriscaldamento purché a beneficio locale

Tabella B

Opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile	
Interventi ammissibili	**Tipologie di interventi realizzabili** (elenco esemplificativo e non esaustivo)
Interventi in materia di mobilità sostenibile	Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
	Interventi di collocamento di stazioni di ricarica elettrica per veicoli elettrici tipo Hypercharger

	Installazione di infrastrutture e servizi infrastrutturali dedicati alla mobilità dolce e alla micromobilità, come ad esempio infrastrutture e servizi per la viabilità, ciclostazioni, postazioni di sosta, ciclofficine e servizi assimilati, adeguamento accessibilità dei percorsi.
	Servizi per la ciclomobilità e pedonalità, compresa la micromobilità in sperimentazione, ad esempio *bike sharing* e altre forme di noleggio e *sharing*, servizi per l'integrazione con il TPL compresa quella tariffaria, dispositivi per la sicurezza, purché l'intervento non si traduca nella mera acquisizione del mezzo di trasporto
	Realizzazione di nuove fermate autobus in un contesto di sviluppo territoriale sostenibile/mobilità sostenibile, di integrazione al servizio Tpl con realizzazione di servizi innovativi a chiamata o simili (ad esempio, navette elettriche o a basse emissioni ad uso scolastico - casa scuola o casa lavoro o turistiche, di collegamento con parcheggi di interscambio)
	Interventi MAAS e tecnologici nelle aree urbane applicati alla mobilità delle merci e delle persone (ad esempio sistemi di rilevamento avanzati ZTL)
	Sistemi di semaforistica intelligente
Interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale	Adeguamento degli edifici e del patrimonio alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti, compreso anti incendio, nonché alle norme in materia di prevenzione antisismica
	Bonifica o messa in sicurezza di immobili e patrimonio contaminati da amianto
	Studi di vulnerabilità sismica su edifici pubblici di proprietà comunale purché non fine a se stessi e pertinenti agli interventi proposti
	Messa in sicurezza di parapetti di mura storiche e simili, purché rientranti nel patrimonio comunale
	Rifacimento di controsoffitti della sede municipale, facenti parte del patrimonio storico del Comune, in quanto pericolanti per grave degrado, purché l'intervento sia finalizzato alla messa in sicurezza e fermo restando il rispetto di eventuali vincoli posti sul bene oggetto dell'intervento
	Messa in sicurezza di apposite aree del cimitero comunale, ad esempio, eliminazione di barriere architettoniche all'interno dell'area, purché non contemplanti la realizzazione di nuovi

	loculi o la realizzazione di un nuovo parcheggio di servizio
	Altri interventi di messa in sicurezza e bonifica del patrimonio comunale
Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Adeguamento strutturale di edifici e patrimonio, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, anche in ottica di mobilità sostenibile e infrastrutture per la mobilità
Interventi volti allo sviluppo sostenibile	Interventi di verde urbano integrato, di utilizzo di materiali "attivi" per la mitigazione climatica e per l'assorbimento di emissioni, inquinanti e polveri sottili, compresi tetti verdi e verde verticale diffuso e a basso consumo idrico
	Interventi innovativi di recupero diffuso dell'acqua piovana a livello di quartiere e urbano
	Messa in sicurezza, rigenerazione e recupero dei corsi d'acqua urbani
	Applicazione diffusa di ecosistemi attivi, quali agricoltura urbana, apicoltura e similari, di monitoraggio e miglioramento della qualità dell'aria
	Installazione di sistemi di monitoraggio e misurazione (ad esempio, centraline) per il rilevamento di emissioni e concentrazioni nell'aria
	Interventi di arredo urbano attivo e intelligente a basso impatto ambientale per la mitigazione del calore
	Interventi collettivi/pubblici di riduzione, raccolta e di recupero degli imballaggi
	Installazione di isole ecologiche intelligenti
	Interventi innovativi di recupero di materiali inquinanti e bonifica di aree urbane
	Interventi per la realizzazione della cassetta dell'acqua per garantire una buona riduzione di consumo e la gestione delle bottiglie di plastica, purché si tratti di intervento che ricada nell'ambito del patrimonio comunale e rappresenti un servizio comunale a beneficio dei cittadini

ALLEGATO *2*
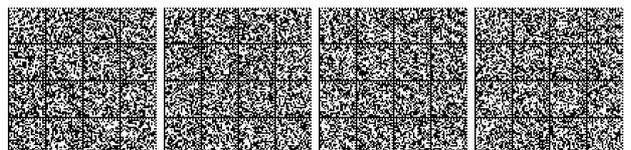
SCHEMA DI ATTESTAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA PRIMA QUOTA DI CONTRIBUTO[1] (ARTICOLO 5, COMMA 1, DEL DECRETO DIRETTORIALE)

Io sottoscritto/a ____

in qualità di Rappresentante legale del Comune di ___________________________,

ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 3 del Decreto Direttoriale, attesto l'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori dell'opera di cui comunico le seguenti informazioni:

a) Codice unico di progetto (CUP): _________________________;

b) Codice identificativo di gara (CIG) per lavori: _________________________;

c) Data di inizio dell'esecuzione dei lavori: _________________________;

d) Data prevista di fine lavori: _________________________;

e) Costo dell'opera da realizzare: _________________________;

f) Fonti finanziarie previste per la copertura del costo dell'opera da realizzare[2]:

- Fondo per lo sviluppo e coesione ex articolo 30 DL 34/2019 importo ____________;
- (Indicazione tipologia risorse) ___________________________ importo ____________;
- (Indicazione tipologia risorse) ___________________________ importo ____________;
- (Indicazione tipologia risorse) ___________________________ importo ____________;

Data ___________________

Il legale rappresentante ___________________

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

[1] Il presente schema è utilizzabile fino alla data di pubblicazione del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, che definirà, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale, le modalità per la trasmissione telematica delle informazioni.

[2] Nel caso in cui siano previste altre fonti finanziarie aggiuntive per la copertura del costo dell'opera da realizzare, rispetto a quelle assegnate ai sensi dell'articolo 30 del DL 34/2019, indicare la fonte pubblica o privata, nazionale, regionale, provinciale o strutturale di investimento europeo.

19A04787

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI-PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi indicati a margine, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio di Chieti Pescara con le seguenti determinazioni dirigenziali:

Determinazione dirigenziale	Numero marchio	Impresa	Sede
n. 242 del 1° luglio 2019	116 CH	Idea Oro Gioielleria di Forgione Sonia	Vasto (CH)
n. 243 del 1° luglio 2019	141 CH	Art Oro di Di Santo Maria Letizia	Casoli (CH)
n. 244 del 1° luglio 2019	143 CH	Creazioni Orafe di Cerrone Alessandro	Lanciano (CH)
n. 245 del 1° luglio 2019	147 CH	Barattucci Luca	Atessa (CH)
n. 246 del 1° luglio 2019	153 CH	Prebelle di Fiorentino Gabriele	Casoli (CH)

Ai sensi dell'art. 29 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, con la seguente determinazione dirigenziale della Camera di commercio di Chieti Pescara, la sotto elencata impresa è stata nuovamente iscritta nel Registro degli assegnatari dei marchi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 e alla medesima è stato riattribuito lo stesso numero di marchio precedentemente posseduto:

Determinazione dirigenziale	Marchio	Impresa	Sede
n. 34 dell'11 febbraio 2019	51-CH	Di Battista Anna Ersilia	Lanciano (CH)

19A04814

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo a maggio 2019, è pari a: 102,70. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti http://www.cdp.it/

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, ai BFPPremia ed ai BFPEuropa, la media dell'indice euro STOXX 50 relativo a luglio 2019, è pari a 3505,878. La media è pari alla media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'indice euro STOXX 50 rilevati nei giorni 8, 9, 10, 11 e 12 luglio 2019. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi sono disponibili sul sito di Cassa depositi e prestiti http://www.cdp.it/

19A04859

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 11 luglio 2019 e decorrenza della validità dal 1° agosto 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Carlos Maldonado Valcárcel, Console generale di Spagna in Napoli.

19A04811

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di una medaglia d'oro al Merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 287 del 3 luglio 2019, è stata concessa la medaglia d'oro al Merito di Marina al tenente di vascello Antonello Piras, nato il 6 maggio 1982 a Oristano, con la seguente motivazione: «In occasione dell'eccezionale ondata di maltempo che ha interessato la Regione Liguria ed in particolare il Golfo del Tigullio, caratterizzata da una fortissima mareggiata abbattutasi sulla costa, con eccezionale lucidità, visione d'insieme e lungimiranza, coordinava brillantemente il personale dipendente in condizioni di assoluta emergenza, impartendo disposizioni risultate determinanti sia per fronteggiare l'evacuazione in sicurezza dei locali dell'ufficio circondariale investiti dalla furia devastatrice delle onde, sia per il salvataggio in mare nell'area portuale di otto naufraghi sopraffatti dalla mareggiata. Splendida figura di comandante che con il suo operato ha contribuito ad esaltare l'immagine del Corpo di appartenenza, della Marina militare e della Nazione». Santa Margherita Ligure (GE), notte tra il 29 e 30 ottobre 2018.

19A04812

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età, terzo quadrimestre 2019

Con decreti direttoriali del 16 luglio 2019 sono stati dispensati i seguenti notai nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1944:

Marino Maurizio, nato a Verona il 9 settembre 1944, residente nel Comune di Verona (distretto notarile di Verona) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 9 settembre 2019;

Caiazzo Raffaella, nata a Napoli il 10 settembre 1944, residente nel Comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 10 settembre 2019;
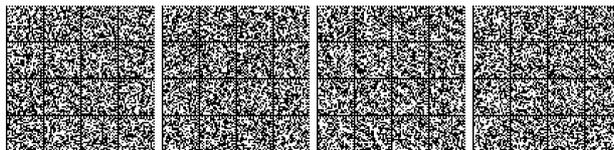
Cristofori Francesco, nato a Cento l'11 settembre 1944, residente nel Comune di Ferrara (distretto notarile di Ferrara) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11 settembre 2019;

Lupoli Giovanni, nato a Frignano l'11 settembre 1944, residente nel Comune di Aversa (distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11 settembre 2019;

Matano Mario, nato a San Gimignano il 12 settembre 1944, residente nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 12 settembre 2019;

Sipione Carlotta, nata a Rosolini il 12 settembre 1944, residente nel Comune di Catania (distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 12 settembre 2019;

Floris Sergio, nato a Guspini il 18 settembre 1944, residente nel Comune di Guspini (distretti notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 settembre 2019;

Tisot Luciano, nato a Mezzolombardo il 20 settembre 1944, residente nel Comune di Bolzano (distretto notarile di Bolzano) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 20 settembre 2019;

Masi Cristiano, nato a Belluno il 4 ottobre 1944, residente nel Comune di Bologna (distretto notarile di Bologna) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 ottobre 2019;

Spinella Felice, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 9 ottobre 1944, residente nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (distretti notarili riuniti di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 9 ottobre 2019;

Galeota Vincenzo, nato a l'Aquila il 14 ottobre 1944, residente nel Comune di l'Aquila (distretti notarili riuniti di l'Aquila, Sulmona e Avezzano) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 14 ottobre 2019;

Vinci Vincenzo, nato a Taranto il 14 ottobre 1944, residente nel Comune di Taranto (distretto notarile di Taranto) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 14 ottobre 2019;

Scarnecchia Alessandro, nato a Napoli il 16 ottobre 1944, residente nel Comune di Pomigliano D'Arco (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 16 ottobre 2019;

Silvestri Mario, nato a Vercelli l'8 novembre 1944, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 8 novembre 2019;

Li Puma Salvatore, nato a Caltavuturo il 13 novembre 1944, residente nel Comune di Palermo (distretti notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 13 novembre 2019;

Barbieri Umberto, nato a Cento il 14 dicembre 1944, residente nel Comune di Castelmassa (distretto notarile di Rovigo) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 14 dicembre 2019;

Martucci Pierangelo, nato a Torino il 30 dicembre 1944, residente nel Comune di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 30 dicembre 2019.

19A04813

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Pampepato di Terni /Panpepato di Terni»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Pampepato di Terni/Panpepato di Terni» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata Comitato produttori pampepato di Terni, con sede in largo Don Minzoni n. 6 - 05100 Terni (TR), ed acquisito inoltre i pareri della Regione Umbria, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«Pampepato di Terni/Panpepato di Terni»

Art. 1.
Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Pampepato di Terni/Panpepato di Terni» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

Il «Pampepato di Terni/Panpepato di Terni» è un prodotto da forno ottenuto dalla lavorazione di frutta secca, cioccolato, uva passa, canditi, cacao amaro, miele, caffè, spezie, farina come dettagliato al successivo art. 4.

Al momento dell'immissione al consumo il «Pampepato di Terni/Panpepato di Terni» presenta le seguenti caratteristiche:

caratteristiche fisiche:

forma: circolare, base piatta e superficie convessa.

dimensioni:

diametro: compreso tra 1 e 20 cm;

altezza: compresa tra 1 e 10 cm;

peso: compreso tra 25 g e 1kg;

umidità: dal 7,5 % al 25%;

caratteristiche organolettiche:

aspetto esterno: colore marrone scuro, quasi nero a forma di cupola con evidenza della frutta secca in superficie;

aspetto interno: colore marrone scuro, con presenza diffusa di frutta secca e canditi ben distribuiti;

consistenza dell'impasto: compatta, morbida grazie alla componente morbida (cioccolato, uva passa, canditi, miele, caffè) e croccante dovuta alla frutta secca tostata;

odore: al primo impatto di cioccolato e frutta secca, poi di spezie, in particolare di cannella, pepe e noce moscata;
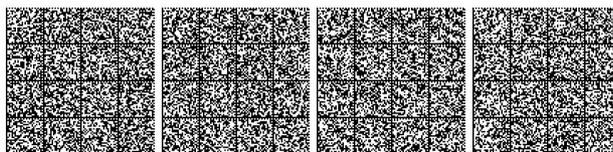
sapore: iniziale di cioccolato con lieve sentore di spezie, che lascia spazio man mano alla frutta secca e ai canditi; sapore finale deciso di cioccolato e spezie, in particolare di cannella, noce moscata e pepe.

Art. 3.
Area di produzione

La zona di produzione del «Pampepato di Terni/Panpepato di Terni» è rappresentata dall'intero territorio amministrativo della Provincia di Terni e dei Comuni di Massa Martana, Marsciano, Todi, Fratta Todina, Montecastello di Vibio e Deruta, della Provincia di Perugia.

Art. 4.
Descrizione del metodo di produzione

4.1 *Ingredienti*

Per la produzione del «Pampepato di Terni/Panpepato di Terni» si impiegano i seguenti ingredienti riferiti a 10 kg di impasto prima della cottura:

frutta secca tostata: mandorle, noci e nocciole congiuntamente, in proporzioni variabili, da 4 kg a 6 kg;

frutta candita e frutta essiccata: uva passa, arancia, cedro congiuntamente, in proporzioni variabili, da 1,5 kg a 3 kg;

miele millefiori: da 0,5 kg a 1,5 kg;

caffè liquido: fino a 0,2 kg;

cacao amaro in polvere (20-22% burro di cacao): da 0,2 kg a 0,5 kg;

cioccolato (cacao minimo 50%): da 0,5 kg a 1,5 kg;

spezie: pepe, cannella, noce moscata congiuntamente, in proporzioni variabili, da 0,05 kg a 0,15 kg;

farina tipo «0» o, in alternativa, farina di mais o di riso o di mandorle: da 0,2 kg a 0,7 kg.

In aggiunta ai precedenti ingredienti, nel medesimo impasto di riferimento è consentito l'utilizzo dei seguenti ingredienti facoltativi:

mosto cotto: fino a 0,8 kg;

liquore: fino ad un massimo di 0,075 kg;

zucchero: fino ad un massimo di 0,05 kg;

buccia di arancia: fino ad un massimo di 0,05 kg;

pinoli: fino a 0,2 kg;

ostia: come base.

È vietato l'utilizzo di acqua nell'impasto.

Il prodotto non contiene né coloranti né conservanti aggiunti.

4.2 *Metodo di produzione e confezionamento*

4.2.1 *Impastatura*

Alla frutta secca tostata, viene aggiunta la frutta candita (arancia e cedro) tagliata a cubetti e l'uva passa. Si aggiunge poi il cacao, la farina, le spezie e gli altri ingredienti facoltativi se presenti (pinoli, buccia di arancia). Si aggiunge il cioccolato, precedentemente sciolto a bagnomaria, insieme al miele, il caffè, mosto cotto (se presente), il liquore (se presente) e lo zucchero (se presente). Le spezie possono essere aggiunte anche in questa fase.

4.2.2 *Porzionatura, modellatura e cottura*

L'impasto viene porzionato manualmente o meccanicamente. Segue una operazione di modellatura e rifinitura e aggiunta dell'ostia (se presente) per conferire al prodotto le caratteristiche di forma, dimensione e peso stabilite all'art. 2 del presente disciplinare. La cottura avviene in forno a temperatura da 160° a 200° per 5/25 minuti secondo la pezzatura dell'impasto.

4.2.3 *Maturazione e confezionamento*

I pampepati vengono lasciati raffreddare almeno dodici ore prima del confezionamento pre incarto. Questo primo confezionamento deve avvenire nella sede di produzione, al fine di evitare un decadimento della percezione qualitativa da parte del consumatore. Un'esposizione all'aria del prodotto, non protetto dal preincarto, altererebbe la persistenza aromatica del dolce, disperdendo e rendendo meno intensa la complessa gamma degli aromi conferiti dalle spezie, inoltre comporterebbe un'opacizzazione della superficie a causa dell'affioramento del burro di cacao e una perdita di croccantezza della frutta secca. Il confezionamento consiste in almeno un involucro protettivo sigillato di: cellophan alimentare, pergamena, alluminio o altri materiali per alimenti, a norma con le leggi vigenti.

Un secondo involucro esterno può essere aggiunto al di fuori della sede di produzione. Il «Pampapato di Terni/Panpepato di Terni» è commercializzato in confezioni monoprodotto, intero o tagliato a fette di spessore compreso tra 0,5 e 1,5 cm.

Art. 5.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e confezionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 6.
Legame con il territorio

La produzione e la reputazione di questo dolce del «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» è tradizionalmente legata all'ambiente e al territorio che rappresenta.

Le origini del «Pampepato di Terni/Panpepato di Terni», sono così antiche da risalire sicuramente al 1500, almeno nella composizione degli ingredienti ancora oggi utilizzata.

Il «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni», preparato per secoli con quello che l'economia rurale permetteva di mettere da parte durante l'anno, è il dolce di Natale per eccellenza.

Nel corso del tempo la preparazione del «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» si è potenziata fino a rappresentare la gastronomia ternana durante le feste natalizie.

Il primo riferimento ad una produzione professionale e su «larga scala» del «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» risale al 1913 con una storica pasticceria ternana dell'epoca, che lo diffuse facendolo conoscere come il dolce di Terni.

Nei primi anni del novecento, si assiste anche ad una evoluzione del nome del prodotto. Complice la crescente scolarizzazione anche delle classi più umili ad opera della cosiddetta Riforma gentile del 1923, quello che fino ad allora veniva diffusamente chiamato panpepato (pane pepato cioè speziato) cominciò sempre più comunemente ad essere conosciuto come pampepato, sia in forza delle regole ortografiche e grammaticali della lingua italiana che chiedono il nesso «mp» sia della più agevole resa fonetica corrispondente al parlato.

Il nome inizialmente conosciuto di «panpepato» permane tuttavia ancora oggi in affiancamento al più utilizzato «pampepato», riferiti sempre allo stesso dolce ternano.

Numerosissimi, sono stati, nel corso del '900 e ancor oggi, i libri di ricette tradizionali, guide gastronomiche e turistiche e pubblicazioni di varia natura che riferiscono il pampepato essere un dolce tipico di Terni.

Il Touring club italiano nella prima edizione della Guida gastronomica d'Italia datata 1931 riporta «a Terni da ricordare il Panpepato natalizio» (Touring club italiano 1931), anche la «Guida gastronomica d'Italia (Felice Cunsolo, Guida gastronomica d'Italia, Istituto geografico De Agostini - Novara - 1975) in corrispondenza della sezione dedicata alla Regione Umbria cita il «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» come dolce natalizio tipico di Terni.

Il «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» è citato anche all'interno della guida turistica «Guida di Terni e del ternano» come dolce «signore della tavola natalizia» (Loretta Santini, Guida di Terni e del ternano, pg. 23, ed. Qguide, 2003).

La guida «Sapori e profumi» della Provincia di Terni, nella sezione «Tradizione a tavola per Natale» tra i dolci ricorda il pampepato (Umbria gusto, Sapori e profumi, 2008 - Provincia di Terni).

L'Accademia italiana della cucina ha dedicato al «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» diversi scritti, contenuti in volumi celebrativi o riviste di settore; fra le più importanti: «I frutti del sole» dove si cita «Il panpepato è il dolce principe della tradizione natalizia ternana» (I frutti del sole - 2007 - ed. Accademia italiana della cucina), e ancora nell'articolo «Panpepato ternano», il «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» è definito nel sottotitolo come «il dolce principe della tradizione natalizia nella città umbra» («Civiltà della tavola», n. 299 dicembre 2017 - ed. Accademia italiana della cucina).
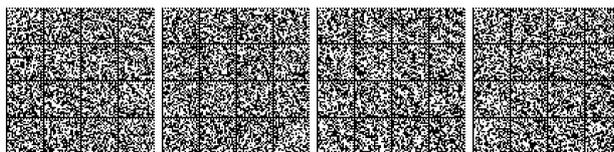
Ulteriori evidenze circa il legame reputazionale del «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» con il ternano sono fornite dall'articolo «Terni da leccarsi i baffi», pubblicato sul quotidiano Corriere dell'Umbria di sabato 9 aprile 2016, dove a proposito delle tradizioni culinarie viene riportato che il «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» «meglio rappresenta quell'insieme di contraddizioni caro alla tradizione umbra. È il perfetto equilibrio tra dolce e amaro a fare la differenza di questo dolce che è entrato da subito a far parte della tradizione contadina umbra».

Inoltre, si cita anche un estratto dell'articolo pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero», nell'edizione locale di Terni del 31 dicembre 2009, «La tradizione narra che il pampepato dal 1851 non manca mai sulle tavole dei ternani.»

Interessante è anche un altro articolo pubblicato sullo stesso quotidiano dal titolo «In gara per il migliore "pampepato dell'anno" dove quello di Terni viene esaltato come «unico che si trova solo a Terni ed è anche un simbolo della tradizione come testimoniano gli stessi ingredienti.» (Il Messaggero del 15 dicembre 2008).

Il «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni», nella rivista di cucina «Cucina Moderna», è indicato come «dolce classico delle feste natalizie» (Cucina moderna, gennaio 2018, pg. 98, Ed. Gruppo Mondadori).

Nella seconda edizione della pubblicazione «La vera Umbria» è pubblicata la ricetta del «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni», indicato come dolce tipico di Terni (Caruso P., la vera Umbria. La tradizione umbra nei piaceri della tavola, ed. Grilligraf Collazzone (Pg), 2000).

Nella pubblicazione «Terni: la città fra due fiumi» della collana «Il turismo culturale: la rivista che ti guida», viene altresì riportato che «a Terni, durante il Natale, non c'è famiglia, ristorante, gastronomia, pasticceria o forno, che non prepari il pampepato […]» (AA.VV. Terni la città tra due fiumi. Provincia di Terni - Ed. Vanni - 2006).

Il «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» è anche il protagonista di momenti ludici e di aggregazione popolare nel territorio.

Al riguardo, la delegazione ternana dell'Accademia italiana della cucina, per alcuni anni, ha invitato i suoi componenti a presentare all'assaggio i pampepati prodotti nelle proprie case e a condividere la relativa ricetta, premiando il dolce migliore e che rispondesse ai canoni della tradizione. Sulla traccia dell'Accademia, il locale ternano MET, dal 2009, organizza il premio «Pampepato dell'anno» a cui possono partecipare tutti inviando il proprio prodotto per sottoporlo ad una qualificata giuria composta da accademici della cucina, pasticceri, cioccolatai, sommeliers, rappresentanti di categorie e ordini professionali. Il premio da assegnare al migliore «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» fra i tanti è un cucchiaio di legno da pasticcere, che ogni anno viene riconsegnato dal vincitore dell'edizione precedente per essere dato al vincitore. (Il cucchiaio di legno per il miglior pampepato, da Il Messaggero del 5 gennaio 2013»).

Il 10 febbraio del 2002, alcuni pasticceri ternani, durante una *kermesse* pubblica dedicata al «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni», riuscirono a produrre un pampepato di 112 kg, mai prodotto prima.

Infine, ulteriori indicatori estremamente significativi della radicata reputazione del «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» sono legati alla sua presenza sempre più diffusa ed importante sugli scaffali dei negozi di prodotti tipici, dove viene sempre individuato come un *souvenir* gastronomico di crescente apprezzamento.

Art. 7.
Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è 3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l. P.IVA 01770460549, con sede legale a Todi (PG) 06059 - Fraz. Pantalla; e-mail: certificazione@parco3a.org - tel. +39 075 8957201 (centr.) - fax +39 075 8957257 - www.parco3a.org

Art. 8.
Etichettatura

La confezione deve riportare le diciture «Pampepato di Terni» o «Panpepato di Terni» e «Indicazione geografica protetta» per esteso o in sigla (IGP), nonché le seguenti ulteriori informazioni:

il simbolo europeo della IGP;

il nome o la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice;

il simbolo grafico del prodotto da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare di produzione.

La denominazione «Pampepato di Terni» o «Panpepato di Terni» è intraducibile.

Il simbolo grafico del prodotto consiste in:

PamPepato
di Terni

COLORI CMYK	COLORI PANTONE	COLORI RGB
C: 85 / M: 100 / Y: 100 / K: 0	Pantone 497 C	R: 66 / G: 46 / B: 47
C: 27 / M: 42 / Y: 67 / K: 0	Pantone 728 C	R: 178 / G: 141 / B: 99

19A04816

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-173) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
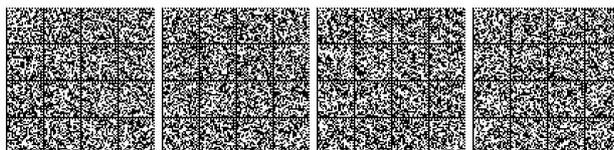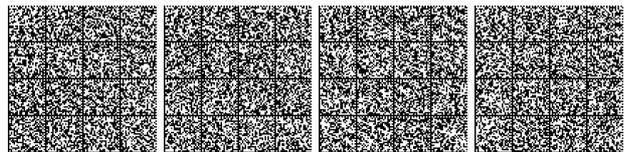
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.